SALVACASA

CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI

Edizione 445- 24/09/2022
ALLIANZ VIVA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 24/09/2022

Allianz Viva

INTRODUZIONE

SalvaCasa offre una serie di garanzie per la copertura di Rischi che possono colpire l'abitazione (danni a locali e Contenuto, Furto, assistenza), oltre a quelli connessi alla vita privata (danni ad altri/responsabilità civile, tutela legale). Tali garanzie possono essere scelte dal cliente in maniera modulare e operano solo se richiamate espressamente in Polizza.

GUIDA ALLA LETTURA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili per la comprensione delle Condizioni di Assicurazione. Nella redazione sono state seguite le linee guida di Ania, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sui Contratti Semplici e Chiari.

LEGENDA

Per rendere più chiare le Condizioni di Assicurazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

CONDIZIONI FACOLTATIVE
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

LIMITI DI COPERTURA

- Box rossi per indicare limiti, Franchigie, Scoperti ed esclusioni

  LIMITI / FRANCHIGIE/ SCOPERTI / ESCLUSIONI

- Box blu a quadretti per fornire esempi pratici (contrattualmente non vincolanti) per spiegare quanto riportato negli articoli

  ESEMPI

- Frasi in **grassetto** per indicare le principali garanzie, condizioni di assicurabilità, obblighi di comportamento a carico del Contraente
- Parti evidenziate in grigio per indicare: clausole onerose soggette ad approvazione specifica
- Lettere maiuscole per dare evidenza alle parole contenute nel Glossario

ASSISTENZA CLIENTI

Assistenza clienti

800.88.55.00 Gratuito anche da cellulare

L'Area Clienti le consente di accedere alla sua posizione assicurativa, di pagare i Premi successivi al primo, di inviare richiesta di modifica dei propri dati anagrafici, di denunciare un Sinistro. Attivi subito il suo account su **www.allianzviva.it**.

INDICE

1. NORME COMUNI 5
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 5
CHE COSA SI PUÒ ASSICURARE 5
CHE COSA È ASSICURATO 5
QUANDO E COME PAGARE 6
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE 8
COME SI PUÒ DISDIRE 9
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DI ALLIANZ VIVA ALL'INIZIO .....
E NEL CORSO DEL CONTRATTO 10
2. INCENDIO - DANNI A LOCALI E CONTENUTO 12
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 12
LIMITI DI COPERTURA 22
CONDIZIONI FACOLTATIVE 24
3. FURTO 26
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 26
LIMITI DI COPERTURA 32
CONDIZIONI FACOLTATIVE 34
4. RESPONSABILITÀ CIVILE – DANNI AD ALTRI 36
ART. 4.1 DANNI AD ALTRI – VITA PRIVATA 36
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 36
LIMITI DI COPERTURA 39
ART. 4.2 DANNI AD ALTRI – GESTIONE CASA 41
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 41
LIMITI DI COPERTURA 43
CONDIZIONI FACOLTATIVE 44
5. ASSISTENZA 48
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 48
LIMITI DI COPERTURA 51
6. TUTELA LEGALE 52
ART. 6.1 TUTELA LEGALE CASA 52
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 52
LIMITI DI COPERTURA 55

ART. 6.2 TUTELA LEGALE CASA E FAMIGLIA 57
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 57
LIMITI DI COPERTURA 60
ART. 6.3 TUTELA LEGALE CASA, FAMIGLIA E LAVORO 62
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 62
LIMITI DI COPERTURA 66
CONDIZIONI FACOLTATIVE 68
7. NORME IN CASO DI SINISTRO 70
8. TABELLE RIASSUNTIVE LIMITI, FRANCHIGIE, SCOPERTI 82
9. GLOSSARIO 89

1. NORME COMUNI

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 1.1 CRITERI DI ASSICURABILITÀ
Requisiti essenziali per l'assicurabilità di un Rischio e per l'efficacia del Contratto sono le seguenti:

- **negli ultimi tre anni non si sono verificati Sinistri causati da eventi coperti dalla Polizza;**
- **non esistono altre Assicurazioni per i medesimi eventi coperti dalla Polizza e il Contraente non ha ricevuto comunicazioni di recesso con riferimento a Polizze annullate per Sinistri relativi ai predetti eventi.**

Sono inoltre previsti criteri di assicurabilità specifici per le singole Sezioni Danni a Locali e Contenuto e Furto a cui si rimanda per maggiori dettagli.

Ogni modifica o integrazione a requisiti e criteri di assicurabilità qui previsti deve essere esplicitamente concordata tra le Parti, mediante specifica precisazione scritta in Polizza.

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 1.2 GARANZIE ACQUISTABILI
Le Sezioni a **disposizione del Contraente** sono:

- Incendio - Danni a Locali e Contenuto (Danni materiali e diretti da Incendio e altre garanzie);
- Furto;
- Responsabilità civile - Danni ad altri;
- Assistenza;

• Tutela Legale.

Operano esclusivamente le Sezioni e le Garanzie indicate in Polizza e per le quali è stato pagato il relativo Premio.

Ogni garanzia opera secondo i termini e le Condizioni riportati nelle apposite sezioni, con propri limiti, Franchigie ed esclusioni.

QUANDO E COME PAGARE

Art. 1.3 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Premio è determinato per Periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di Polizze di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se è stabilito il frazionamento in più rate.

Il Premio annuo può essere frazionato, su richiesta dal Contraente, in rate mensili o semestrali.

I Premi devono essere pagati:

- presso l'Intermediario cui è assegnata la Polizza oppure direttamente ad Allianz Viva;
- con procedura SDD secondo la seguente modalità:
  - per la prima rata di Premio valgono le modalità sopra indicate;
  - dalla seconda rata in poi, il Premio è corrisposto mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare tale procedura il Contraente deve autorizzare Allianz Viva ad addebitare i Premi sul proprio conto corrente presso la sua banca, i cui estremi vengono comunicati ad Allianz Viva con la sottoscrizione di apposita delega SDD. Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del Premio, farà fede la documentazione contabile della Banca stessa.

In caso di frazionamento in rate mensili del Premio, l'unica modalità di pagamento disponibile è la procedura SDD (Sepa Direct Debit).

Se è stato concordato l'addebito dei pagamenti in conto corrente (procedura SDD), **la domiciliazione** degli addebiti **si applica ai pagamenti successivi al primo e in caso di variazione o cessazione dei rapporti di addebito il Contraente deve darne immediato avviso ad Allianz Viva.**

Art. 1.3.1 Mancato pagamento del Premio

In caso di frazionamento diverso dal mensile

Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive:
- l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo a quello di scadenza del primo Premio o rata di Premio non pagata;
- l'Assicurazione riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento di tutti i Premi o rate di Premio scadute e non pagate, ferme le successive scadenze;
- nel periodo di sospensione, della durata massima di 6 mesi dal giorno di scadenza del primo Premio o rata di Premio non pagata, Allianz Viva non è obbligata a fornire alcuna prestazione;
- l'Assicurazione si risolve dopo 6 mesi di sospensione dal giorno di scadenza del primo Premio o rata di Premio non pagata.

In caso di frazionamento mensile con pagamento SDD
In caso di mancato pagamento di una singola rata mensile di Premio, l'importo viene addebitato congiuntamente alla rata di Premio immediatamente successiva e la copertura assicurativa continua a produrre i propri effetti.

L'Assicurazione resta sospesa:
- dalle ore 24:00 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda rata mensile di Premio, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
- dalle ore 24:00 del 30° giorno successivo a quello della prima rata insoluta, in tutti i casi di omesso avviso, da parte del Contraente, di variazione o cessazione del rapporto di conto;
- in entrambi i suddetti casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente paga direttamente presso l'Intermediario tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità. La Polizza si intenderà comunque risolta alla scadenza dell'annualità.

Nel periodo di sospensione, della durata massima di 6 mesi dal giorno di scadenza del primo Premio o rata di Premio non pagata, Allianz Viva non è obbligata a fornire alcuna prestazione.
L'Assicurazione si risolve dopo 6 mesi di sospensione dal giorno di scadenza del primo Premio o rata di Premio non pagata.

Art. 1.4 INDICIZZAZIONE
Le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo espressi in valore assoluto e il Premio sono soggetti ad adeguamento automatico annuale della percentuale calcolata facendo il rapporto tra i seguenti indici estratti dalla Tavola ISTAT di riferimento:
- indice relativo al quarto mese precedente il mese di scadenza della rata annuale di Premio

e
- indice dello stesso mese di cui sopra ma relativo all'anno immediatamente precedente.

L'Indice di riferimento è quello dei "Prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" (già "costo della vita"), elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica (I.S.T.A.T.).

Non sono soggetti ad adeguamento:
- franchigie, scoperti e relativi minimi e massimi;
- le percentuali in cui sono espressi i limiti di indennizzo;
- tutte le prestazioni della Sezione Assistenza e relativo Premio.

Se l'indice nazionale generale sopra indicato non è più disponibile, Allianz Viva si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.

CONTEGGIO PERCENTUALE DI ADEGUAMENTO (I valori degli indici sono a puro titolo esemplificativo)

Scadenza polizza giugno 2022
Indici da considerare (quarto mese che precede la rata a scadenza annua) per calcolare la percentuale di adeguamento:

Febbraio 2022 => indice istat 108,80
Febbraio 2021 => indice istat 103,00

Incremento ISTAT: 108,80/103,00*100 – 100 = 5,6% di adeguamento

Art. 1.5 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

Art. 1.6 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE
Se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Art. 1.7 DURATA E RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE
L'Assicurazione ha durata annuale, salvo diversamente specificato.

Per i casi in cui la Legge o la Polizza si riferiscono al Periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata della Polizza.

L'Assicurazione è tacitamente rinnovata per il periodo di un anno e così successivamente di anno in anno se:
- le Parti non hanno inviato disdetta entro i termini, di cui al successivo art. 1.7 Disdetta;

e
- i Premi sono stati tutti regolarmente pagati.

COME SI PUÒ DISDIRE

Art. 1.8 DISDETTA
Le Parti possono disdire l'Assicurazione a ogni scadenza annuale con comunicazione scritta, con preavviso di almeno 30 giorni.
In caso di disdetta entro i termini, l'Assicurazione scade alle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza.

In caso di domiciliazione periodica dei pagamenti sul conto corrente (procedura SDD), l'invio della disdetta da una delle Parti comporta la revoca da parte di Allianz Viva della delega di addebito sul rapporto di pagamento comunicato dal Contraente, con effetto dalla data di scadenza annuale.

Art. 1.9 FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Il Contraente e Allianz Viva possono recedere dal Contratto dopo la denuncia di ogni Sinistro liquidabile in base alla Polizza:
- fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo,
- con preavviso di almeno 30 giorni con comunicazione scritta.

Salvo diversa indicazione, il recesso ha effetto:
- quando scade la rata di Premio in corso, anche se di frazionamento;

oppure,
- quando scade la rata di Premio successiva, se la comunicazione è stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima della scadenza stessa.

Se nella comunicazione è indicata una data di recesso diversa da queste scadenze, Allianz Viva rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al Periodo di Assicurazione pagato ma non goduto, al netto delle imposte.

In caso di Assicurazione nella forma a Primo Rischio Assoluto, Allianz Viva rimborsa il rateo di Premio imponibile relativo alla parte di somma assicurata residuata dopo la liquidazione dei danni subiti nel Periodo di Assicurazione fino alla data di effetto del recesso.

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DI ALLIANZ VIVA ALL'INIZIO E NEL CORSO DEL CONTRATTO

Art. 1.10 DICHIARAZIONI SULLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la cessazione dell'Assicurazione[1].

Art. 1.11 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto ad Allianz Viva se ha già stipulato o se, in corso di Contratto, stipula Assicurazioni per lo stesso Rischio; in caso di Sinistro, deve comunicarlo a tutti gli assicuratori e indicare a ciascuno il nome degli altri[2].

Art. 1.12 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.13 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve comunicare per iscritto ad Allianz Viva ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati da Allianz Viva possono causare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o alla prestazione e la stessa cessazione dell'Assicurazione[3].

1 Articoli 1892, 1893 e 1894 Codice Civile
2 Art. 1910 Codice Civile
3 Art. 1898 Codice Civile

Art. 1.14 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
In caso di diminuzione del Rischio Allianz Viva riduce il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso[4].

Art. 1.15 TRASLOCO DEGLI ENTI ASSICURATI
Se il Contraente comunica che la Dimora abituale o quella saltuaria vengono trasferite, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i 15 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, purché la nuova Dimora sia ubicata nel Territorio italiano. Dopo tale periodo la garanzia opera solo per il nuovo indirizzo, fermo quanto disposto dall'art. 1.12 Aggravamento del Rischio.

Art. 1.16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

4 Art. 1897 del Codice Civile

2. INCENDIO - DANNI A LOCALI E CONTENUTO

Danni materiali e diretti da Incendio e altre garanzie.
Questa Sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 2.1 CRITERI DI ASSICURABILITÀ
L'Assicurazione opera se i Fabbricati/Locali assicurabili o che contengono le Cose assicurabili per questa Sezione hanno queste caratteristiche:

- **trovarsi in buone condizioni di statica e manutenzione e avere Strutture portanti verticali, pareti esterne e Manto di Copertura del Tetto in Materiali incombustibili. Sono tollerati e pertanto non hanno influenza sulle caratteristiche del Rischio:**
  - **il Manto di Copertura del Tetto in tegole bituminose o materiali combustibili, purchè applicato a strutture costruite in Materiali incombustibili;**
  - **i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali, se aderenti a strutture continue costruite in Materiali incombustibili e se rivestiti esternamente da uno strato di intonaco incombustibile;**
- **essere adibiti ad abitazioni civili e la restante parte del Fabbricato deve essere adibito ad abitazioni civili o ad uffici per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani e nel residuo terzo non devono esistere cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili, discoteche, nights e depositi agricoli.**

Ogni modifica o integrazione alle Condizioni che precedono deve essere esplicitamente concordata tra le Parti, mediante specifica precisazione scritta in Polizza

Art. 2.2 BENI ASSICURABILI
Fatto salvo il rispetto dell'art. 2.1 Criteri di assicurabilità, il Contraente può assicurare:

- Fabbricato o Rischio locativo;

• Contenuto.

L'Assicurazione opera esclusivamente per i beni indicati in Polizza e per i quali è stato pagato il relativo Premio.

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 2.3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Entro le somme assicurate e nei limiti specificati in Polizza, Allianz Viva indennizza per Sinistro e anno assicurativo i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati indicati in Polizza (Fabbricato e/o Contenuto) causati da:

INCENDIO

1) **Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio e onda sonica;**
2) **fumo, gas, vapori:**
   - fuoriusciti per guasto improvviso e accidentale negli impianti termici, idraulici o di condizionamento;
   - sviluppati da Incendio che ha colpito i beni assicurati o altri enti posti entro 25 metri da essi;
3) **guasti** causati per impedire, fermare o limitare i danni alle Cose assicurate;
4) **caduta di ascensori**, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dagli stessi;
5) **caduta o urto accidentale di aeromobili**, veicoli spaziali, loro parti o Cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
6) **urto di veicoli e natanti** che non appartengono all'Assicurato, in transito su strade pubbliche o su corsi d'acqua;
7) **perdita del combustibile**, in conseguenza di un Rischio assicurato da questa Sezione o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento

   Limite di Indennizzo: 2.000,00 euro.
8) **rottura delle Lastre di cristallo**, mezzo cristallo e vetro che sono parte del Fabbricato o del Contenuto, nonché per la quota parte del Fabbricato di proprietà comune

   Limite di Indennizzo: 2.000,00 euro.
   Esclusioni: danni che si verificano durante traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di opera; danni che derivano da difettosa installazione e da vizio di costruzione.
9) **se è assicurato il Contenuto, deterioramento di generi alimentari** conservati in apparecchi di refrigerazione nella Dimora abituale, per mancata o anormale produzione del freddo

Limite di Indennizzo: 300,00 euro.

10) **Incendio delle Cose indicate nel Contenuto** portate dall'Assicurato e dai suoi Familiari in alberghi, pensioni o altri locali nel Territorio italiano, che non sono loro Dimora saltuaria, solo per il tempo di loro permanenza

Limite di Indennizzo:
- 10% della somma assicurata per il Contenuto della Dimora abituale, oppure,
- se la Dimora abituale non è assicurata con la Polizza, 10% della somma assicurata per il Contenuto della Dimora saltuaria (se sono assicurate più Dimore saltuarie, il Limite di Indennizzo è riferito a quella con la somma assicurata maggiore).

11) **Incendio delle Cose indicate nel Contenuto** quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione

Limite di Indennizzo:
- 10% della somma assicurata per il Contenuto della Dimora abituale, oppure,
- se la Dimora abituale non è assicurata con la Polizza, 10% della somma assicurata per il Contenuto della Dimora saltuaria (se sono assicurate più Dimore saltuarie, il Limite di Indennizzo è riferito a quella con la somma assicurata maggiore).

12) **perdita o distruzione di gioielli**, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, a seguito di un Rischio assicurato da questa sezione, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel Territorio italiano.

Limite di Indennizzo:
- 10% della somma assicurata per il Contenuto della Dimora abituale, oppure,
- se la Dimora abituale non è assicurata con la Polizza, 10% della somma assicurata per il Contenuto della Dimora saltuaria (se sono assicurate più Dimore saltuarie, il Limite di Indennizzo è riferito a quella con la somma assicurata maggiore).

EVENTI ATMOSFERICI

L'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da:

13) trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento; caduta di alberi e urto di Cose trascinate o provocati dalla violenza di detti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento che si verificano all'interno del Fabbricato, se direttamente causati dalla violenza di detti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti.
Sono compresi i danni:
- **da sovraccarico di neve** sui Tetti o sulle Coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificano all'interno del Fabbricato, se avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve;
- **da gelo** che provoca la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici o tubazioni in genere di Pertinenza del Fabbricato assicurato

  Limite di Indennizzo: a Primo Rischio assoluto di 3.000,00 euro per Sinistro e anno assicurativo.
- **a tettoie, Fabbricati o porticati aperti da uno o più lati**, causati dai citati eventi atmosferici

  Limite di Indennizzo: 15.000,00 euro
  Scoperto 10% dell'Indennizzo con il minimo di 250,00 euro per Sinistro
  Esclusione: del sovraccarico neve e dei danni al relativo Contenuto
- **a manufatti in materia plastica e Lastre di fibro-cemento**, causati dalla grandine,

  Limite di Indennizzo: 1% del valore assicurato per il Fabbricato
- **a tende frangisole esterne**, installate su strutture fisse

  Limite di Indennizzo: 1.500,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo
  Esclusione: del sovraccarico neve e dei danni al relativo Contenuto.

Per tutte le garanzie previste dal punto 13) di questo articolo:
Franchigia:
- come indicata in Polizza per la sezione Danni a locali e Contenuto, per singolo Sinistro, salvo quanto già previsto per i danni a tettoie, Fabbricati o porticati aperti da uno o più lati.

Esclusioni:
- a baracche in legno o plastica, verande, Coperture pressostatiche, serre e installazioni consimili e a quanto in essi riposto, pannelli solari e fotovoltaici, lucernari e vetrate non in Vetro antisfondamento;

- a Fabbricati incompleti nelle Coperture o nei Serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, e a quanto in essi contenuto;
- a enti mobili all'aperto e installazioni esterne come recinzioni non in muratura, antenne che non siano stabilmente fissate al Fabbricato;
- ad alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- da sovraccarico neve:
  - o all'impermeabilizzazione, a tettoie e a Serramenti a meno che il loro danneggiamento non avvenga insieme al crollo totale o parziale del Fabbricato,
  - o a Fabbricati aperti da uno o più lati,
  - o a Fabbricati che non risultino conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve;
- da bagnamento all'interno del Fabbricato, che non è causato direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al Tetto, alle Coperture, alle pareti ed ai Serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici;
- solo per il gelo: i danni causati a Fabbricati senza impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro, alle tubature installate o interrate all'esterno del Fabbricato;
- danni che derivano da formazioni di ruscelli e accumuli esterni di acqua.

14) **infiltrazioni di acqua piovana** e acqua di disgelo (salvo quanto previsto dal precedente punto 13) che si sono verificate :
- attraverso brecce o lesioni che si sono create nel tetto o nelle coperture;
- a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali e dei condotti di scarico.

Limite di Indennizzo: 20.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo
Franchigia: come indicata in Polizza per la sezione Danni a locali e Contenuto
Esclusioni: danni che derivano da formazioni di ruscelli e accumuli esterni di acqua

ATTI VANDALICI E DOLOSI

L'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da:

15) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di Furto e Rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di Terrorismo e Sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell'ordine.

Franchigia: come indicata in Polizza per la sezione Danni a locali e Contenuto.
Esclusioni:
- danni di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del Fabbricato e delle recinzioni;
- danni di Furto, Rapina/estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere;
- danni causati da atti di guerra, anche civile, con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare o abusiva, se il Sinistro è in rapporto con tali eventi;
- danni di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo;
- danni di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware.

16) **guasti causati dai ladri a Fissi e Infissi**

Limite di Indennizzo: 2.000,00 euro per Sinistro e anno assicurativo
Questa estensione non opera se nel Contratto è operante la Sezione Furto.

DANNI DA ACQUA

L'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da:

17) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento o guasto di:
- impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel Fabbricato o comunque di Pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati,
- di apparecchiature o macchine collegate a condutture d'acqua che si trovano nell'abitazione stessa.

Franchigia: come indicata in Polizza per la sezione Danni a locali e Contenuto.

Sono comprese anche:

le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi e per demolire e ripristinare le parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell'Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall'Azienda erogatrice

Limite di Indennizzo: 2% della somma assicurata per il Fabbricato, con il massimo di 2.500,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo
Franchigia: come indicata in Polizza per la sezione Danni a locali e Contenuto.
Esclusione: spese per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia.

Franchigia: quando il Sinistro riguarda contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti, la Franchigia indicata in Polizza per la sezione Danni a locali e Contenuto è applicata una sola volta
Esclusione: spese per ricercare e riparare o eliminare il guasto a seguito di rottura, dovuta a gelo, di tubature installate o interrate all'esterno del Fabbricato.

FENOMENO ELETTRICO

18) azione di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici provocati da qualunque causa, compresi i danni ad apparecchiature e componenti elettronici

Limite di Indennizzo: 10.000,00 euro a Primo Rischio assoluto per Sinistro e per anno assicurativo
Franchigia: come indicata in Polizza per la sezione Danni a locali e Contenuto.

Art. 2.4 AUMENTO DELL'INDENNIZZO

Allianz Viva, inoltre, indennizza l'Assicurato di un importo aggiuntivo fino al 20% di quello liquidabile a termini di Polizza per il danno materiale e diretto per:

a) spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare alla più vicina discarica i residuati del Sinistro;
b) mancato godimento dei locali o la perdita degli affitti, per il periodo necessario al loro ripristino, fino a un anno;
c) spese di trasferimento e soggiorno in albergo o residence per sé e per le persone conviventi;
d) onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti;
e) oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
f) spese per rimuovere e ricollocare il Contenuto;
g) spese per rifare i documenti di famiglia.

Allianz Viva non pagherà in alcun caso somma maggiore di quella assicurata indicata in Polizza.

Art. 2.5 LIMITI DI INDENNIZZO
(operante solo se indicata in Polizza la condizione Danni al Contenuto)

In caso di Sinistro indennizzabile, Allianz Viva paga, nei limiti della somma assicurata per il Contenuto di ciascuna abitazione, fino:

a) a 30.000,00 euro per singolo oggetto per: pellicce, oggetti d'arte (escluse raccolte e collezioni), oggetti e servizi di argenteria;
b) al 50% della somma assicurata con il massimo di 30.000,00 euro per preziosi e valori, raccolte e collezioni della somma assicurata, dovunque riposti all'interno dell'abitazione.
   Se questi beni sono custoditi in Cassaforte o Armadio corazzato, il limite non è applicato. Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'Assicurazione copre le relative spese;
c) al 10% della somma assicurata con il massimo di 2.000,00 euro per il denaro;
d) al 10% della somma assicurata per: mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi anche sportivi e dotazioni comuni, biciclette e ciclomotori di cilindrata fino a 50 c.c. riposti nelle Dipendenze anche se in corpi separati.

Art. 2.6 DANNI AI LOCALI IN AFFITTO - RISCHIO LOCATIVO
(operante solo se il Contraente è locatario dei locali assicurati e se indicato in Polizza e corrisposto il relativo Premio)

Allianz Viva tiene indenne l'Assicurato per quanto egli deve pagare per i danni materiali e diretti involontariamente causati ai locali che occupa in locazione, in caso di sua responsabilità per legge[5], a seguito di un Sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza, nei limiti della somma assicurata e fermo quanto previsto dall'art. 7.1.6 Deroga alla regola proporzionale.

Art. 2.7 COLPA GRAVE – DOLO

In deroga dell'art. 1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni causati da colpa grave del Contraente e dell'Assicurato, nonché i danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui essi devono rispondere per Legge.

Art. 2.8 BUONA FEDE

A parziale deroga dell'art. 1.9 Dichiarazione sulle circostanze del Rischio, in caso di:

- dichiarazioni inesatte o incomplete sul Rischio rilasciate dal Contraente all'atto della stipula della Polizza o durante il corso dell'Assicurazione;
- mancata dichiarazione di aggravamento di Rischio avvenuta nel corso dell'Assicurazione,

5 Articoli.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile

il Contraente non perde il diritto all'Indennizzo se tali omissioni o dichiarazioni inesatte o incomplete sono state fatte in buona fede e senza dolo.

Il Contraente dovrà pagare ad Allianz Viva il maggior Premio in proporzione al maggior Rischio che ne deriva, da quando la circostanza aggravante si è manifestata.

Art. 2.9 FORMA DI ASSICURAZIONE
L'Assicurazione di cui alla presente Sezione Danni ai locali può essere prestata in una delle seguenti forme:

- **a Valore Intero**
  Forma assicurativa che comporta, in caso di Sinistro, l'applicazione della regola proporzionale a carico dell'Assicurato[6] se dalle stime risulta che il valore a nuovo delle Cose al momento del Sinistro eccede le somme assicurate, come normato all'art. 7.1.6 Deroga alla regola proporzionale;
- **a Primo Rischio Assoluto**
  Forma assicurativa in base alla quale l'Indennizzo avviene, fino a raggiungere la somma assicurata per Sinistro e per anno assicurativo, senza applicare la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile,

a seconda di quanto prescelto dal Contraente ed indicato in Polizza alla voce "Forma di Assicurazione".

ESEMPI "a VALORE INTERO"
1° Esempio Somma Assicurata inferiore al Valore Effettivo del bene oltre la percentuale prevista dall'Art. 7.1.6 Deroga alla regola proporzionale
Somma Assicurata (S.A.) Fabbricato = 100.000,00
Valore Effettivo (V.E.) di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del Sinistro = 150.000,00

Danno Accertato (D.A) subito dal Fabbricato = 50.000,00
Verifica dell'adeguatezza della somma assicurata:
(V.E. – S.A.) / V.E. x 100, cioè: (150.000,00 – 100.000,00) / 150.000,00 x 100 = 33,33%
(> 15% di cui all'art. 7.1.6) => si applica la regola proporzionale, pertanto:
% di eccedenza: 18,33%
Danno Indennizzabile = D.A. x (100% - 18,33%) = 50.000,00 x 81,67% = 40.835,00
A questo importo saranno applicati eventuali limiti, Franchigie e Scoperti

6 Art. 1907 del Codice Civile

ESEMPI "a VALORE INTERO"
2° Esempio Somma Assicurata inferiore al Valore Effettivo del bene entro la percentuale prevista dall'Art. 7.1.6 Deroga alla regola proporzionale
Somma assicurata (S.A.) Fabbricato = 99.000,00
Valore effettivo (V.E.) di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del Sinistro = 110.000,00
Danno accertato (D.A) subito dal Fabbricato = 50.000,00

Verifica dell'adeguatezza della somma assicurata:
(V.E. – S.A.) / V.E. x 100, cioè: (110.000,00 – 99.000,00) / 110.000,00 x 100 = 10%
(< 15% di cui all'art. 7.1.6) => non si applica la regola proporzionale, pertanto

Danno Indennizzabile = Danno accertato = 50.000,00
A questo importo saranno applicati eventuali limiti, Franchigie e Scoperti.

I valori sono espressi in euro.

ESEMPIO "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A)"	
Somma Assicurata a PRA	100.000,00
Valore effettivo di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del Sinistro	150.000,00*
Danno accertato	90.000,00
Danno indennizzabile	90.000,00

A questo importo saranno applicati eventuali limiti, Franchigie e Scoperti.
* non viene applicata la regola proporzionale

I valori sono espressi in euro.

COME SI PUÒ DISDIRE

Art. 2.10 FACOLTÀ DI RECESSO PER ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO

A parziale deroga delle norme contenute a questa Sezione, solo per agli atti di Terrorismo e Sabotaggio, le Parti possono recedere dalle relative garanzie in qualsiasi momento con preavviso di 30 (trenta) giorni.

Contestualmente al recesso, Allianz Viva rimborsa pro-rata il Premio imponibile pagato e non goduto previsto per la copertura relativa agli atti di Terrorismo e Sabotaggio, calcolato al tasso imponibile dello 0,05‰ (promille) già compreso in quelli indicati in Polizza.

LIMITI DI COPERTURA

CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 2.11 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio) Allianz Viva non è tenuta a pagare una somma superiore a quella assicurata maggiorata dell'Indennizzo di cui agli artt. 2.3 e 3.4 Aumento dell'Indennizzo.

Art. 2.12 FRANCHIGIA

Il pagamento di ogni Sinistro prevede l'applicazione della Franchigia indicata in Polizza, che resta a carico dell'Assicurato, **salvo i casi in cui** nella Tabella "TABELLE RIASSUNTIVE LIMITI, FRANCHIGIE, SCOPERTI" – Sezione 8 **sia indicata esplicitamente l'assenza di Franchigie/Scoperti**.

Per le garanzie non indicate nella tabella non opera alcuna Franchigia, anche se indicata in Polizza.

Se operano entrambe le coperture, Danni ai Locali e Danni al Contenuto, in caso di Sinistro, la Franchigia indicata in Polizza per queste coperture è applicata una volta sola.

Se le singole garanzie prevedono specifiche franchigie queste prevalgono sulla Franchigia citata solo se superiori.
Se opera insieme a uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto dello scoperto solo se superiore a quanto già previsto dalla singola garanzia.

1° ESEMPIO
Sinistro da Acqua condotta.

Franchigia prevista dalle Condizioni di Assicurazione:	100,00
Danno indennizzabile	1.000,00

Calcolo dell'Indennizzo:
1.000,00 – 100,00 (Franchigia) => **Indennizzo** = 900,00

2° ESEMPIO
Sinistro da Eventi atmosferici a tettoie (punto 13) dell'art. 2.2).

Limite di Indennizzo	2.000,00
Scoperto	10% con il minimo di 250,00
Danno indennizzabile	15.000,00

Calcolo dell'Indennizzo:
2.000,00 – 250,00 (minimo dello Scoperto) => **Indennizzo** = 1.750,00

I valori sono espressi in euro.

Art. 2.13 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:
a) determinati da dolo dell'Assicurato o del Contraente e, quando questi non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
b) determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
c) determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma, a meno che non siano state causate da azione diretta del fulmine;
d) indiretti, quali: cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle Cose assicurate, salvo quanto precedentemente indicato all'art. 2.4 Aumento dell'Indennizzo;
e) che si sono verificati in occasione di Esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, se il Sinistro è in rapporto con tali eventi;
f) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane o cedimenti del terreno, valanghe e slavine, se il Sinistro è in rapporto con tali eventi.

CONDIZIONI FACOLTATIVE
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

B - EVENTI ATMOSFERICI PER PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI

A parziale deroga di quanto previsto alle Esclusioni di cui al punto 13) dell'art. 2.3 Oggetto dell'Assicurazione, Allianz Viva indennizza i danni subiti da pannelli solari, se conformi alle norme UNI EN 12975 e 12976, e da pannelli fotovoltaici, se conformi alle norme UNI EN 61215.

La forma di Assicurazione è la medesima prescelta per il Fabbricato e indicata in Polizza.

Limite di Indennizzo:
- 30.000,00 euro, nella forma assicurativa a Valore Intero;
- 20.000,00 euro nella forma assicurativa a Primo Rischio Assoluto

per Sinistro e per anno assicurativo.

Scoperto: 10% con il minimo di 500,00 euro. L'importo a carico dell'Assicurato così calcolato sul danno indennizzabile sostituisce la Franchigia di cui al punto 13) dell'art. 2.3 Oggetto dell'Assicurazione

1 – VINCOLO

Se dal frontespizio di Polizza risulta che il Contratto è vincolato, in mancanza di altro testo appositamente concordato vale il seguente, riportato in Polizza.
Solo per il Fabbricato o porzione di Fabbricato, questa Polizza è vincolata, fino alla scadenza o estinzione del mutuo, a favore dell'Istituto indicato in Polizza.

Pertanto, Allianz Viva si obbliga:
a) a riconoscere il vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell'apposizione del vincolo stesso;
b) a conservarlo inalterato e a riportarlo nelle nuove Polizze che sostituiscono le originarie;
c) a non liquidare alcun Indennizzo, se non con il concorso e il consenso scritto dell'Istituto;
d) a pagare direttamente all'Istituto la liquidazione dell'Indennizzo, senza bisogno di concorso dell'Assicurato, salvo diversa disposizione scritta da parte dell'Istituto stesso;
e) a notificare all'Istituto, con raccomandata se il Contraente non paga i Premi di Assicurazione e a considerare valida ed efficace la Polizza in corso fino a quando sono trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data in cui la lettera raccomandata è stata consegnata all'Ufficio postale; l'Istituto, ricevuta la comunicazio-

ne, può pagare il Premio in sostituzione del Contraente;

f) a non fare alcuna variazione alla Polizza senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto e a notificare all'Istituto stesso, tutte le eventuali circostanze che riducono la validità e l'efficacia dell'Assicurazione.

3. FURTO

Questa Sezione opera solo se richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 3.1 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Allianz Viva indennizza i danni materiali e diretti per la perdita del Contenuto, che si trova nei locali dell'abitazione indicata in Polizza e delle relative Pertinenze, a causa di Furto, se i ladri si sono introdotti nei locali assicurati:

1) **con rottura o scasso** delle difese poste a protezione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura, **purché tali difese e mezzi di chiusura abbiano almeno le caratteristiche indicate dalla descrizione indicata dall'art. 3.5 – Mezzi di chiusura**, o praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
2) **con uso di chiavi false**, grimaldelli o arnesi simili;
3) **con uso di chiavi vere** smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a chi le detiene, purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'Autorità prima del Sinistro. **L'Assicurazione vale fino alle ore 24:00 del terzo giorno** successivo alla denuncia. Se è stata fatta denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi, Allianz Viva rimborsa le spese documentate per sostituire le serrature con altre uguali od equivalenti, le chiavi del sistema di allarme e quelle, eventualmente necessarie, per riprogrammare l'antifurto, indipendentemente dal verificarsi del Furto, **fino a 500,00 euro per Sinistro e anno assicurativo**;
4) **per via diversa da quella ordinaria** che richieda superamento di ostacoli o di ripari con uso di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
5) **in modo clandestino**, commesso da persone rimaste nei locali all'insaputa dell'Assicurato, purché il Furto sia avvenuto, poi, quando sono attive tutte le difese esterne;
6) **attraverso maglie di inferriate fisse** o mobili con rottura del vetro retrostante;
7) **mentre sono presenti persone nei locali che contengono** le Cose assicurate, se l'autore del Furto è penetrato nei locali e ha commesso il Reato all'insaputa degli occupanti stessi.

Art. 3.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Per ogni anno assicurativo e nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza per il Contenuto, Allianz Viva indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate che si sono verificati a seguito di:

1) **Furto commesso dai collaboratori Familiari**, anche mentre svolgono le loro mansioni nell'abitazione, in servizio non continuativo ed anche se non a libro paga, purché l'Assicurato ne denunci l'infedeltà all'autorità competente.

   Limite di Indennizzo: 10% della somma assicurata con il massimo di 2.500,00 euro.

2) **Rapina**, anche se commessa con uso di armi, avvenuta nei locali che contengono le Cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali è fatta violenza o minaccia sono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi;

3) **Furto e Rapina** di capi di vestiario e oggetti personali, preziosi e valori, portati dall'Assicurato e dai suoi Familiari conviventi in: alberghi, pensioni o altri locali, ubicati nel Territorio italiano, che non sono loro Dimora saltuaria, solo durante la loro permanenza

   Limite di Indennizzo:
   - 10% della Somma assicurata per la Dimora abituale con il massimo di 1.500,00 euro,

   oppure,
   - se la Dimora abituale non è assicurata con la Polizza, 10% della somma assicurata per la Dimora saltuaria, con il massimo di 1.500,00 euro (se sono assicurate più Dimore saltuarie, il Limite di Indennizzo è riferito a quella con la somma assicurata maggiore).

4) **Furto delle Cose indicate nel Contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi** per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. Questa estensione è valida se la perdita è avvenuta con rottura o scasso delle difese esterne dei locali che le contengono.

   Limite di Indennizzo:
   - 10% della somma assicurata per la Dimora abituale con il massimo di 1.500,00 euro,

   oppure,
   - se la Dimora abituale non è assicurata con la Polizza, 10% della somma assicurata per la Dimora saltuaria, con il massimo di 1.500,00 euro (se

sono assicurate più Dimore saltuarie, il Limite di Indennizzo è riferito a quella con la somma assicurata maggiore).

5) **Furto di gioielli, preziosi, denaro**, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni in genere anche quando sono **custoditi in cassette di sicurezza** o caveau di istituti di credito o di pegno nel Territorio italiano:

Limite di Indennizzo:
- fino alla somma assicurata del Contenuto per la Dimora abituale,

oppure,
- se la Dimora abituale non è assicurata con la Polizza, fino alla somma assicurata del Contenuto per la Dimora saltuaria (se sono assicurate più Dimore saltuarie, il Limite di Indennizzo è riferito a quella con la somma assicurata maggiore).

e nei Limiti di Indennizzo previsti dall'Art. 3.3 Limiti di Indennizzo.

6) **guasti causati dai ladri** ai locali che contengono le Cose assicurate, alle relative difese, agli impianti di prevenzione e di allarme, alle casseforti e agli armadi corazzati, durante o nel tentativo di Furto o di Rapina/estorsione tentati o consumati.

Limite di Indennizzo: 3.000,00 euro

7) **Scippo e Rapina** di gioielli, preziosi, denaro, pellicce e altri oggetti di uso personale (esclusi veicoli a motore) portati o indossati, all'esterno dell'abitazione dall'Assicurato e dalle persone conviventi, compreso il Furto commesso in seguito a malore della persona derubata. Sono compresi i danni subiti dalle Cose assicurate durante o nel tentativo di Scippo o di Rapina.

Limite di Indennizzo:
- 10% della Somma assicurata per la Dimora abituale con il massimo di 800,00 euro per il denaro;

oppure,
- se la Dimora abituale non è assicurata con la Polizza, 10% della somma assicurata per la Dimora saltuaria, con il massimo di 800,00 euro per il denaro (se sono assicurate più Dimore saltuarie, il Limite di Indennizzo è riferito a quella con la somma assicurata maggiore).

Scoperto: 10% del Danno indennizzabile, con il minimo di 100,00 euro per i danni avvenuti nei Paesi Europei, fuori dal Territorio italiano.

Esclusioni:
- per i minori di 14 anni: i danni avvenuti quando non sono in compagnia di persona maggiorenne;
- le Cose non di proprietà delle persone assicurate o inerenti ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi.

Art. 3.3 LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di Sinistro indennizzabile, Allianz Viva paga, nei limiti della somma assicurata per il Contenuto di ciascuna abitazione assicurata fino:

a) a 15.000,00 euro per singolo oggetto per: pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria;
b) al 40% della somma assicurata con il massimo di 15.000,00 euro per: gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, libretti e titoli di credito ovunque riposti. Il Limite di Indennizzo è abrogato se questi beni sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau di istituti di credito o di pegno, oppure in Cassaforte o Armadio corazzato, se le difese sono violate:
   - con rottura o scasso;
   - con l'uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
   - in occasione di Rapina o estorsione anche se iniziata all'esterno dei locali.

   Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'Assicurazione copre le relative spese;
c) al 10% della somma assicurata con il massimo di 2.000,00 euro per il denaro;
d) al 10% della somma assicurata con il massimo di 1.500,00 euro per singolo oggetto, per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi anche sportivi e dotazioni comuni, biciclette, ciclomotori di cilindrata fino a 50 c.c. riposti nelle Dipendenze anche se in corpi separati.

Art. 3.4 AUMENTO DELL'INDENNIZZO

Allianz Viva, inoltre, indennizza l'Assicurato con un importo aggiuntivo, fino al 10% con il massimo di 800,00 euro di quello liquidabile come da Polizza, per rifare i documenti di famiglia e per le altre spese sostenute per potenziare i mezzi di chiusura danneggiati.

Allianz Viva non pagherà in alcun caso somma maggiore di quella assicurata indicata in Polizza.

Art. 3.5 MEZZI DI CHIUSURA

L'Assicurazione Furto opera se i mezzi di chiusura sono conformi a quanto dichiarato in Polizza, come di seguito indicato.

Art. 3.5.1 Mezzi di chiusura generici

Il Contraente dichiara che i locali che contengono le Cose assicurate hanno queste caratteristiche:

a) le pareti, i pavimenti e i Solai, confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, sono costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto,

cemento o altri elementi preFabbricati cementizi;

b) tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sono difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
   - Serramenti di legno, materia plastica rigida, Vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali di solito impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili solo dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
   - inferriate (sono tali anche quelle fatte di robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei Serramenti.

In caso di Sinistro avvenuto:
- quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non operano mentre l'Assicurato, o i Familiari o le persone conviventi sono in casa oppure non sono conformi a quanto indicato sopra;
- in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile dove si trova l'abitazione assicurata,

Allianz Viva paga all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato come da Polizza; il 20% è a carico dell'Assicurato. Lo Scoperto non è applicato se le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardano gli accessi utilizzati dai ladri per introdursi nei locali.

Art. 3.5.2 Mezzi di chiusura potenziati

Il Contraente dichiara che i locali che contengono le Cose assicurate hanno queste caratteristiche:

a) le pareti, i pavimenti ed i Solai, confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, sono costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi preFabbricati cementizi;

b) tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili normalmente dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sono difese, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
   - Serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm, di acciaio o di ferro dello spessore minimo di 8/10 mm, senza spazi aperti ("luci"), chiusi con serrature di sicurezza che azionano catenacci manovrabili solo dall'interno;
   - inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con spazi tra i ferri ("luci"), se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

In caso di Sinistro avvenuto:
- quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non operano mentre l'Assicurato, i Familiari o le persone conviventi sono in casa, oppure non sono conformi a quanto indicato sopra;
- in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile dove si trova l'abitazione assicurata,

Allianz Viva paga all'Assicurato il 75% dell'importo liquidabile come da Polizza; il 25% è a carico dell'Assicurato stesso.

Art. 3.6 IMPIANTO DI ALLARME

Se richiamato in Polizza, l'Assicurazione Furto opera se i locali assicurati sono protetti da impianti di allarme della tipologia indicata in Polizza, come di seguito descritto.

Art. 3.6.1 Impianto di allarme generico

Il Contraente dichiara che i locali che contengono le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme.
Il Contraente si impegna a mantenere l'impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo quando nei suddetti locali non ci sono persone.

Se in caso di Sinistro risulta che l'impianto di allarme era inefficiente – anche solo in parte - Allianz Viva paga l'80% dell'importo liquidabile come da Polizza; il 20% è a carico dell'Assicurato.

Art. 3.6.2 Impianto di allarme installato da professionista certificato

Il Contraente dichiara, e la dichiarazione è essenziale per l'efficacia delle garanzie previste da questa Sezione, che:
- i locali che contengono le Cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) e installato da professionista/ditta abilitata;
- si impegna a mantenere in perfetta efficienza l'impianto di allarme suddetto e ad attivarlo quando nei locali non ci sono persone;
- fa effettuare tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche solo alla ditta cui è affidata la manutenzione e, in caso di guasto, prende tutti i provvedimenti necessari per ripristinare l'efficienza dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Se in caso di Sinistro risulta che l'impianto di allarme era inefficiente – anche solo in parte – Allianz Viva paga il 75% dell'importo liquidabile come da Polizza; il 25% è a carico dell'Assicurato.

Art. 3.7 FORMA DI ASSICURAZIONE

L'Assicurazione di cui alla presente Sezione Furto è prestata a Primo Rischio Assoluto, ovvero:

- **a Primo Rischio Assoluto**

Forma assicurativa in base alla quale l'Indennizzo avviene, fino a raggiungere la somma assicurata per Sinistro e per anno assicurativo, senza applicare la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

ESEMPIO "Primo Rischio Assoluto (P.R.A.)"	
Somma Assicurata a PRA	20.000,00
Valore effettivo dei beni al momento del Sinistro	30.000,00*
Danno accertato	15.000,00
Danno indennizzabile	15.000,00

A questo importo saranno applicati eventuali limiti, Franchigie e Scoperti.
* non viene applicata la regola proporzionale

LIMITI DI COPERTURA

CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 3.8 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), a nessun titolo Allianz Viva pagherà una somma maggiore di quella assicurata, per ciascun Sinistro e, complessivamente per tutti i Sinistri indennizzabili ai sensi della presente Sezione, per annualità assicurativa.

Art. 3.9 SCOPERTO PER LA DIMORA SALTUARIA

In caso di danno nella Dimora saltuaria è applicato lo Scoperto del 20% sull'importo liquidato come da Polizza.
Lo Scoperto non si applica per la garanzia "Guasti causati dai ladri" di cui al punto 6) dell'art. 3.2 Oggetto dell'Assicurazione.

Art. 3.10 DELIMITAZIONE DEGLI SCOPERTI

In caso di applicabilità di più Scoperti, le loro percentuali sono unificate al 30%.

In caso di Assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità è determinata senza tener conto degli Scoperti che sono poi detratti dagli importi così calcolati[7].

Art. 3.11 FRANCHIGIA

Il pagamento di ogni Sinistro prevede l'applicazione la Franchigia indicata in Polizza, che resta a carico dell'Assicurato, salvo i casi indicati nella Tabella "TABELLE RIASSUNTIVE LIMITI, FRANCHIGIE, SCOPERTI" - Sezione 8 per i quali sia prevista esplicitamente l'assenza di Franchigie/Scoperti.

Se le singole garanzie prevedono specifiche Franchigie, queste prevalgono sulla Franchigia citata solo se superiori.
Se opera insieme a uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto dello Scoperto solo se superiore a quanto già previsto dalla singola garanzia.

1° ESEMPIO
Sinistro da Scippo e Rapina (punto 7) art. 3.2).
Scoperto 10% minimo 100,00

Danno indennizzabile: 500,00
Calcolo dell'Indennizzo:
500,00 – 100,00 (minimo dello Scoperto) => **Indennizzo** = 400,00

2° ESEMPIO
Sinistro da Guasti causati dai ladri (punto 6) dell'art. 3.2)
Limite di Indennizzo: 3.000,00

Danno indennizzabile 5.000,00
Indennizzo = 3.000,00 (= Limite di Indennizzo)

I valori sono espressi in euro.

Art. 3.12 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:
a) a Cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
b) che si verificano in occasione di Incendi, Esplosioni, Scoppi, atti di guerra, insurrezioni, invasioni, ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione

7 ai sensi dell'art 1910 del Codice Civile

artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti, se il Sinistro è in rapporto con tali eventi;

c) che si verificano in occasione di eventi atmosferici, trombe d'aria, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, slavine, se il Sinistro è in rapporto con tali eventi;

d) agevolati con dolo o colpa grave e quelli commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
   - persone che abitano con l'Assicurato o occupano i locali che contengono le Cose assicurate o i locali con questi comunicanti;
   - persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
   - incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono;
   - persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità[8], anche se non conviventi;

e) avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati - costituenti Dimora abituale dell'Assicurato - rimangono per più di 60 giorni consecutivi disabitati; in tal caso l'Assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno; per i beni indicati ai punti b) e c) dell'art. 3.3 Limiti di Indennizzo, se non sono custoditi in Cassaforte o Armadio corazzato, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24:00 del sedicesimo giorno;

f) ai beni indicati all'art. 3.3 Limiti di Indennizzo, punti b) e c), che si verificano nell'abitazione, che costituisce Dimora saltuaria dell'Assicurato, nei periodi in cui detti locali non sono abitati da parte dell'Assicurato stesso o dei suoi Familiari.

CONDIZIONI FACOLTATIVE
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

E – RIDUZIONE DEI LIMITI DI INDENNIZZO

A parziale deroga dell'art. 3.3 Limiti di Indennizzo, in caso di Sinistro indennizzabile, gli Indennizzi sono così ridotti:

a) a 8.000,00 euro per singolo oggetto per: pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria;

b) al 20% con il massimo di 8.000,00 euro per: gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, libretti e titoli di credito dovunque riposti. Il Limite di Indennizzo è elevato a 12.000,00 euro, se questi beni siano custoditi in cassette di sicurezza o caveau di istituti di credito o di pegno, in Cassaforte o Armadio

8 dell'art. 649 del Codice Penale (nn. 1, 2, 3)

corazzato, se che tali difese sono violate:
- con rottura o scasso;
- con l'uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
- in occasione di Rapina o estorsione anche se iniziate all'esterno dei locali.

Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'Assicurazione copre le relative spese;

c) al 5% con il massimo di 700,00 euro per il denaro;
d) al 5% con il massimo di 700,00 euro per singolo oggetto, per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi anche sportivi, dotazioni comuni, biciclette, ciclomotori di cilindrata fino a 50 c.c. riposti nelle Dipendenze anche se in corpi separati.

F – ESCLUSIONE DI GIOIELLI, PREZIOSI, DENARO, ECC.

A parziale deroga dell'art. 3.2 Oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurazione non vale per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni in genere, denaro, carte valori, libretti e titoli di credito. Pertanto, non operano i Limiti di Indennizzo che riguardano tali beni di cui all'art. 3.3 Limiti di Indennizzo, punti b) e c), e quelli relativi alla garanzia Scippo e Rapina.

4. RESPONSABILITÀ CIVILE – Danni ad altri

Le seguenti garanzie operano solo se espressamente richiamate in Polizza.

Il Contraente può scegliere di acquistare una o entrambe le garanzie previste dalla presente Sezione, Danni ad altri - Vita privata e Danni ad altri - Gestione casa, con o senza le relative estensioni**.**
Se sono acquistate entrambe, il massimale indicato in Polizza per entrambe le garanzie deve intendersi unico e rappresenta il massimo esborso di Allianz Viva per uno o più Sinistri che colpiscano una o più delle garanzie acquistate nel corso della medesima annualità assicurativa**.**

Art. 4.1 DANNI AD ALTRI – VITA PRIVATA

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 4.1.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Allianz Viva si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per quanto egli deve pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, come Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni causati involontariamente a terzi, per:
- **morte,**
- **lesioni personali**
- **danneggiamenti a Cose e animali,**

in conseguenza di fatti avvenuti nella vita privata, in relazione a:

1) **responsabilità per fatto dei figli minori dell'Assicurato** quando sono affidati temporaneamente a persone con loro non conviventi, compresa la responsabilità civile che deriva alle stesse persone per fatto dei minori affidati a loro;
2) **responsabilità per fatto dei figli minori causato con dolo** e di cui l'Assicurato deve rispondere;
3) **danni provocati a terzi, trasportati e non, dai figli minorenni** a seguito di guida, contraria alla volontà dei genitori, di autoveicoli, motoveicoli, ciclo-

motori e natanti in violazione delle norme di legge per la loro guida e uso;

4) partecipazione dell'Assicurato, come **genitore**, alle attività della scuola e ad ogni altra attività autorizzata dalle autorità scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive e ricreative, ecc.), compresa la responsabilità personale che deriva da fatto degli allievi affidati alla loro sorveglianza;
5) **partecipazione ad attività sociali** e di volontariato, per la sola responsabilità personale

   Esclusioni: danni da attività medico-sanitarie

6) **intossicazioni e avvelenamenti** da cibi e bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
7) **attività sportive e del tempo libero** ovunque praticate;
8) pratica di **hobby** quali **modellismo, bricolage, giardinaggio** compreso l'uso di motofalciatrici;
9) **proprietà e uso di Aeromobili giocattolo**, rispondenti alle previsioni di cui al D. Lgs. 54/2011 (di attuazione della Direttiva 2009/48/CE) e successive modifiche e integrazioni, solo se l'utilizzo avviene esclusivamente a scopo ludico-ricreativo, con finalità di gioco svago o divertimento;
10) pratica del **campeggio** e uso delle relative attrezzature, compresi i danni a terzi da Incendio e Scoppio;
11) **proprietà e uso di:**
    - **Velocipedi senza motore e Biciclette anche con pedalata assistita**[9];
    - **carrozzine per disabili** con motore elettrico, purché non rientrino nella definizione di veicoli[10];
    - veicoli a motore elettrico esclusivamente aventi una velocità massima per costruzione/omologazione inferiore a 6 km/h.

    È compreso l'uso da parte degli addetti ai servizi domestici[11];
12) proprietà e uso di **natanti a vela o a remi di lunghezza non superiore a 6,5** metri e di **wind-surf**;
13) danni provocati dall'Assicurato, quando **trasportato** su autoveicoli di proprietà altrui, a terzi non trasportati sui medesimi autoveicoli

    Esclusioni: danni agli stessi veicoli

14) **partecipazione a gare e corse di carattere dilettantistico** e che non prevedono l'impiego di aeromobili, di veicoli a motore o natanti diversi da quelli indicati al punto 12);
15) **proprietà, possesso e uso di animali domestici e da cortile**, nonché di cavalli e di altri animali da sella;
16) **responsabilità civile delle persone che hanno in consegna temporanea-**

9 Art. 50 Codice della Strada
10 Art. 46 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada"
11 Art. 2049 del Codice Civile

mente gli animali predetti per conto del Contraente, purché queste persone non svolgano per professione tale attività;

17) **attività domestiche**, cioè tutti i Rischi che derivano dalla gestione della casa e della famiglia;
18) **responsabilità civile verso i dipendenti addetti ai servizi domestici incluso giardinaggio:**
    - come da normativa in merito all'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali[12], per gli infortuni da loro sofferti;
    - come da Codice Civile, a titolo di Risarcimento per danni che non rientrano nella disciplina relativa all'Assicurazione obbligatoria di cui sopra, causati per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.

    L'Assicurazione è efficace se, al momento del Sinistro, l'Assicurato è in regola con l'Assicurazione obbligatoria di legge. L'Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa da parte dell'I.N.P.S.[13];
19) **responsabilità civile verso gli addetti ai servizi domestici**, colf, baby-sitters, persone alla pari, non legati all'Assicurato da rapporto di lavoro dipendente o subordinato o ad esso assimilabile, per gli infortuni da loro sofferti;
20) **responsabilità civile delle persone indicate al punto precedente** per danni da queste involontariamente causati a terzi durante le attività svolte per conto del Contraente e dei suoi Familiari conviventi;
21) **proprietà, detenzione legittima e uso di armi**, anche da fuoco, per difesa, tiro a segno e a volo, fucili subacquei.

Art. 4.1.2 PERSONE ASSICURATE

Per Assicurato si intende:

- il Contraente, il coniuge convivente o il convivente more uxorio;
- i componenti il suo nucleo famigliare purché conviventi; i figli minorenni del Contraente/Assicurato, non appartenenti al suo nucleo famigliare e affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio; i minori in affidamento famigliare, come da legge, solo per il periodo di affidamento;
- le persone diverse da quelle sopra indicate la cui responsabilità civile è assicurata con la Polizza.

Art. 4.1.3 MASSIMALE

L'Assicurazione è prestata entro il limite indicato in Polizza per Sinistro e anno assicurativo, salvo quanto previsto dall'art. 7.2.2 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali.

---

12 Articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38 e successive modifiche

13 Art. 14 delle Legge 12 giugno 1984 n. 222

Se la presente garanzia opera insieme alla garanzia di cui all'art. 4.2 Danni ad altri Gestione casa, il Massimale indicato in Polizza per entrambe le garanzie deve intendersi unico e rappresenta il massimo esborso di Allianz Viva per uno o più Sinistri che colpiscano nel corso della medesima annualità assicurativa una o più delle garanzie acquistate, comprese le eventuali Condizioni facoltative acquistate.

DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 4.1.4 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale in tutto il mondo.

LIMITI DI COPERTURA

CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 4.1.5 FRANCHIGIA

Solo per i danni a Cose, il pagamento di ogni Sinistro prevede l'applicazione della Franchigia indicata in Polizza, che resta a carico dell'Assicurato.

Se le singole garanzie prevedono specifiche Franchigie, queste prevalgono sulla Franchigia citata solo se superiori.

Se opera insieme a uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto dello Scoperto solo se superiore a quanto già previsto dalla singola garanzia

Art. 4.1.6 ESCLUSIONI DANNI AD ALTRI – VITA PRIVATA

Non sono considerati terzi:
a) l'Assicurato, come descritto all'art. 4.1.2 Persone Assicurate;
b) i figli e i genitori dell'Assicurato come descritto 4.1.2 Persone Assicurate, i Familiari con essi conviventi;
c) tutte le persone la cui responsabilità è coperta da questa Assicurazione.

L'Assicurazione non opera per i danni:

1) che derivano dalla proprietà o conduzione di Fabbricati:
2) causati da atti dolosi degli Assicurati, salvo quanto previsto al punto 2) dell'art. 4.1.1 Oggetto dell'Assicurazione;
3) provocati nell'esercizio delle attività professionali, commerciali, industriali;
4) a Cose e animali che gli Assicurati hanno in consegna o custodia, o detengono per qualsiasi motivo o fine;
5) da Furto;
6) alle Cose altrui da Incendio, fumo, Implosione, Esplosione e Scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute, anche in consegna e custodia, salvo quanto stabilito al punto 10) dell'art. 4.1.1 Oggetto dell'Assicurazione;
7) che derivano da proprietà, uso e guida di:
   - veicoli a motore e unità nautiche a motore da diporto, salvo quanto disposto ai punti 3), 12), 13) e 14) dell'art. 4.1.1 Oggetto dell'Assicurazione;
   - veicoli a motore elettrico (come, ad esempio, i monopattini elettrici), aventi una velocità massima per costruzione/omologazione superiore a 6 km/h;
   - veicoli diversi da quelli previsti dall'art. 4.1.1 Oggetto dell'Assicurazione. Sono comunque esclusi veicoli quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Monowheel, Segways, Hoverboards;
8) che derivano da proprietà, uso e guida di qualsiasi veicolo soggetto ad Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile;
9) di cui ai punti 3) e 13) dell'art. 4.1.1 Oggetto dell'Assicurazione, se non opera una copertura assicurativa verso terzi[14] ai sensi del Codice delle Assicurazioni;
10) che derivano dalla attività della caccia;
11) che derivano da proprietà e uso di esplosivi
12) conseguenti a inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo che può essere oggetto di sfruttamento;
13) che derivano da malattie professionali determinate da qualunque causa;
14) che derivano da amianto o crysothile;
15) che risultano dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;

14 Come previsto dal Codice delle Assicurazioni

16) che derivano da proprietà, uso e guida di aeromobili:
- diversi da quelli previsti al punto 9) dell'art. 4.1.1 Oggetto dell'Assicurazione, o che non rispondono ai requisiti di cui alla normativa vigente, o
- soggetti ad Assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi;

17) che gli Aeromobili giocattolo di cui al punto 9) dell'art. 4.1.1 Oggetto dell'Assicurazione Privata provocano ad altri aeromobili.

Art. 4.2 DANNI AD ALTRI – GESTIONE CASA

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 4.2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Allianz Viva si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per quanto egli deve pagare, quale civilmente responsabile per legge, come Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni causati involontariamente a terzi, per:
- **morte,**
- **lesioni personali,**
- **danneggiamenti a Cose e animali,**

in conseguenza di fatti avvenuti solo in relazione a:

1) **proprietà e/o conduzione di Fabbricati** (per intero o per la quota spettante) situati in Italia, che sono Dimora Abituale, saltuaria o temporanea dell'Assicurato comprese le Dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio dei Fabbricati, i parchi, i giardini anche con alberi di alto fusto e gli orti;
2) **conduzione delle abitazioni in locazione**, fuori sede (per intero o per la quota spettante), in Italia o in Europa, da parte dei figli studenti;
3) **lavori di ordinaria manutenzione** eseguiti in autonomia, oltre la responsabilità civile dell'Assicurato **quale committente di lavori di straordinaria manutenzione** affidati a terzi, che rientrano nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008, **se sono effettuati da ditte o persone in regola con i requisiti di legge**;
4) **caduta di antenne** televisive, radio e ricetrasmittenti, parabole telericeventi, pannelli solari o fotovoltaici;
5) **danni da spargimento di acqua** e da rigurgiti di fogna;
6) proprietà o conduzione di piscine, attrezzature sportive e per il gioco, se sono pertinenti alla Dimora Abituale o saltuaria del Contraente;

7) **Scoppio, Implosione ed Esplosione** di apparecchi domestici, audiovisivi ed elettrodomestici;
8) **Scoppio o Esplosione di gas** per uso domestico;
9) danni materiali e diretti **causati a Cose di terzi a seguito di Incendio** di Cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Limiti di Indennizzo: 500.000,00 euro per ogni Sinistro e per anno.

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni e sospensioni, totali o parziali, di attività economiche o dell'utilizzo di beni nel limite del 10% del massimale indicato

10) **inquinamento** conseguente a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, provocato da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite **a seguito di rottura accidentale** di impianti e condutture del Fabbricato assicurato

Limiti di Indennizzo: 30.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo
Scoperto: 10% del Danno indennizzabile con il minimo di 2.000,00 euro

Art. 4.2.2 PERSONE ASSICURATE
Per Assicurato si intende:
- il Contraente, il coniuge convivente o il convivente more uxorio;
- i componenti il suo nucleo famigliare purché conviventi; i figli minorenni del Contraente/Assicurato, non appartenenti al suo nucleo famigliare e affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio; i minori in affidamento famigliare, come da legge, solo per il periodo di affidamento;
- le persone diverse da quelle sopra indicate la cui responsabilità civile è assicurata con la Polizza.

Art. 4.2.3 MASSIMALE
L'Assicurazione è prestata entro il limite indicato in Polizza per ciascun Sinistro e anno assicurativo, salvo quanto previsto dall'art. 7.2.2 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali.

Se la presente garanzia opera insieme alla garanzia di cui all'art. 4.1 Danni ad altri Vita privata, il Massimale indicato in Polizza per entrambe le garanzie deve intendersi unico e rappresenta il massimo esborso di Allianz Viva per uno o più Sinistri che colpiscano nel corso della medesima annualità assicurativa una o più delle garanzie acquistate, comprese le eventuali Condizioni facoltative acquistate.

DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 4.2.4 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale sul Territorio della Repubblica italiana.

LIMITI DI COPERTURA

CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 4.2.5 FRANCHIGIA

Solo per i danni a Cose, il pagamento di ogni Sinistro prevede l'applicazione della Franchigia indicata in Polizza, salvo i casi indicati nella Tabella "TABELLE RIASSUNTIVE LIMITI, FRANCHIGIE, SCOPERTI" - Sezione 8 per i quali sia prevista esplicitamente l'assenza di Franchigie/Scoperti.

Se le singole garanzie prevedono specifiche Franchigie, queste prevalgono sulla Franchigia citata solo se superiori.
Se opera insieme a uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto dello Scoperto solo se superiore a quanto già previsto dalla singola garanzia.

Art. 4.2.6 ESCLUSIONI DANNI AD ALTRI – GESTIONE CASA

Non sono considerati terzi:
a) l'Assicurato, come descritto all'art. 4.2.2 Persone Assicurate;
b) i figli e i genitori dell'Assicurato come descritto dall'art. 4.2.2 Persone Assicurate, i Familiari con essi conviventi;
c) tutte le persone la cui responsabilità è coperta da questa Assicurazione.

L'Assicurazione non opera per i danni:
1) derivanti dalla proprietà di unità immobiliari locate a terzi;
2) causati da atti dolosi degli Assicurati, salvo se compiuti da figli minori
3) conseguenti ad ampliamenti, sopraelevazioni, umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;

4) provocati nell'esercizio delle attività professionali, commerciali, industriali;
5) derivanti da proprietà e uso di esplosivi;
6) conseguenti a inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo che può essere oggetto di sfruttamento, salvo quanto previsto al punto 10) dell'art. 4.2.1 Oggetto dell'Assicurazione;
7) che derivano da amianto o crysothile;
8) che risultano dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
9) verso i dipendenti legati da regolare rapporto di lavoro con l'Assicurato addetti ai servizi domestici, incluso il giardinaggio;
10) verso gli addetti ai servizi domestici, colf, baby-sitter, persone alla pari non legate da regolare rapporto di lavoro con l'Assicurato;
11) provocati a terzi dalle persone indicate ai due punti precedenti durante le attività svolte per conto del Contraente e dei suoi famigliari conviventi;
12) che derivano da proprietà, possesso o uso di animali domestici e da cortile, di cavalli e di altri animali da sella;
13) che derivano dalla responsabilità civile delle persone che hanno in consegna temporaneamente gli animali predetti per conto del Contraente;
14) che derivano da tutto quanto non espressamente indicato nell'art. 4.2.1 Oggetto dell'Assicurazione.

CONDIZIONI FACOLTATIVE
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

O – ESTENSIONE PROFESSIONALE INSEGNANTE

(questa estensione può essere richiamata solo se è operante la condizione Danni ad altri – Vita privata)

A parziale deroga dell'art. 4.1.6 Esclusioni Danni ad altri - Vita privata, punto 3), la garanzia è estesa alla responsabilità civile personale dell'Assicurato quando svolge l'attività professionale di insegnante di nido d'infanzia, scuola d'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.
La garanzia opera per tutte le attività connesse, quali esercitazioni pratiche, gite scolastiche o attività parascolastiche, eventuali lezioni di recupero effettuate al proprio domicilio.

Z – ESTENSIONE MOBILITÀ ELETTRICA

(questa estensione può essere richiamata solo se è operante la condizione Danni ad altri – Vita privata)

A parziale deroga dell'art. 4.1.6 Esclusioni Danni ad altri - Vita privata, punto 7), la garanzia è estesa alla responsabilità civile personale dell'Assicurato, derivante da uso e proprietà di Monopattino elettrico, Monowheel, Segway, Hoverboard.

La copertura opera:

- se i mezzi indicati:
  - o rispettano le caratteristiche tecniche e costruttive previste dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 giugno 2019 e dalla Legge n. 28 del 8 febbraio 2020 e successive modifiche;
  - o sono utilizzati nell'ambito della vita privata, a esclusivo scopo di mobilità, ludico, di svago,
- se i conducenti
  - o hanno un'età superiore a 14 anni;
  - o utilizzano i mezzi indicati nel rispetto delle norme di comportamento previste dalla normativa vigente[15].

Esclusioni:

a) danni provocati nell'esercizio delle attività professionali, commerciali, industriali;
b) uso e proprietà di mezzi diversi da quelli indicati nella presente condizione facoltativa;
c) uso e proprietà di Monopattino elettrico, Monowheel, Segway, Hoverboard aventi caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle previste dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 giugno 2019 dalla Legge n. 28 del 8 febbraio 2020 e successive modifiche;
d) uso di Monopattino elettrico, Monowheel, Segway, Hoverboard in violazione delle norme di comportamento previste dalla Legge n. 28 del 8 febbraio 2020 e successive modifiche;
e) uso e proprietà di Monopattino elettrico, Monowheel, Segway, Hoverboard per finalità diverse dall'uso privato a scopo di mobilità, ludico, di svago;
f) trasporto di Cose o persone a scopo di lucro, anche occasionali; gare e competizioni e simili;
g) circolazione dei mezzi indicati su strade e in aree dove la circolazione è vietata dalla vigente normativa;
h) Sinistri occorsi in tutti i casi e nei Paesi in cui è prevista per legge una Assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per la circolazione di tali mezzi;
i) danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto è stato effettuato in violazione della normativa vigente.

15 Legge n. 28 del 8 febbraio 2020 e successive modifiche e integrazioni

Franchigia: 150,00 euro per ogni Sinistro.
Limite di Risarcimento: la presente estensione è prestata fino alla concorrenza del massimale specifico indicato in Polizza, per Sinistro e per anno assicurativo, fermo in ogni caso il massimale unico di Sezione, come previsto all'articolo 4.1.3 Massimale.

1 - ABITAZIONI LOCATE A TERZI
(questa estensione può essere richiamata solo se è operante la condizione Danni ad altri – Gestione casa)
A parziale deroga dell'art. 4.2.6 Esclusioni Danni ad altri – Gestione casa punto 1), la garanzia si intende estesa alle Abitazioni locate a terzi indicate in Polizza nell'ambito della sezione Danni ad Altri, solo per la Responsabilità Civile derivante dalla legge:
- al Contraente nella sua qualità di proprietario del Fabbricato, comprese le Dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio di Fabbricati, i parchi e i giardini (anche se con alberi di alto fusto) e gli orti;
- al locatario, nella sua qualità di conduttore del Fabbricato, comprese le suddette Dipendenze.

In deroga di quanto previsto dall'art. 4.2.6 Esclusioni Danni ad altri – Gestione casa punti a), b), c), d), il Contraente, quale proprietario del Fabbricato, e il locatario, quale conduttore del medesimo, sono considerati terzi tra loro.

Salvo il caso di dolo, Allianz Viva rinuncia al diritto di rivalsa[16] nei confronti del suddetto locatario, sempre che il Contraente stesso non eserciti contro di lui tale azione.

K - LIMITAZIONE RICORSO TERZI DA INCENDIO
(questa clausola può essere richiamata solo se è operante la condizione Danni ad altri – Gestione casa)
A parziale deroga dell'art. 4.2.1 Oggetto dell'Assicurazione, punto 9), l'Assicurazione è operante per i danni materiali e diretti causati a Cose di terzi a seguito di Incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute con il limite di 50.000 euro per ogni Sinistro e per anno.
L'Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni e sospensioni totali o parziali si attività economiche i dell'utilizzo di beni nel limite del 10% del massimale indicato.

N – ESTENSIONE GESTIONE BED & BREAKFAST
(questa estensione può essere richiamata solo se è operante la condizione

16 Art. 1916 Codice civile

Danni ad altri – Gestione casa)
A parziale deroga dell'art. 4.2.6 Esclusioni Danni ad altri – Gestione casa, punto 4), l'Assicurazione è operante per i danni causati agli ospiti nello svolgimento dell'attività, in forma non imprenditoriale, di Bed & Breakfast e Affitta Camere, intendendosi per tali le attività di alloggio e prima colazione con carattere saltuario o ricorrente in periodi stagionali, svolta nella Dimora Abituale del Contraente o nei locali direttamente comunicanti o nelle eventuali Dipendenze, avvalendosi della normale organizzazione famigliare ed esercitata in conformità alle leggi in vigore al momento del Sinistro.

Sono compresi in garanzia:
- i Rischi che derivano dalla somministrazione ai clienti di cibi e bevande di produzione dell'Assicurato, nel solo nei locali oggetto dell'Assicurazione;
- il Rischio dello smercio di prodotti alimentari di provenienza commerciale.

Esclusioni: danni causati alle Cose date in consegna e custodia all'Assicurato.
Franchigia: 100,00 euro per ogni Sinistro, salvo quanto previsto all'art. 4.2.5 Franchigia.

U – ESTENSIONE GESTIONE AIRBNB E SIMILI
(questa estensione può essere richiamata solo se è operante la condizione Danni ad altri – Gestione casa)
L'Assicurazione opera per la responsabilità civile dell'Assicurato, in qualità di proprietario dell'abitazione concessa in locazione breve turistica, in forma non imprenditoriale, per danni involontariamente causati agli ospiti.

La copertura opera solo se la locazione:
- avviene tra privati direttamente o tramite apposito portale online (per esempio AIRBNB, Homelidays, HomeAways);
- riguarda solo la struttura abitativa, senza servizi aggiuntivi o accessori;
- avviene per brevi periodi (massimo 30 giorni consecutivi);
- ha espressa finalità turistica;
- è in regola con le leggi al momento del Sinistro.

Se il Rischio è già assicurato da altra Assicurazione per le stesse garanzie, questa estensione è prestata a secondo Rischio, cioè per l'eventuale eccedenza rispetto ai massimali dell'altra copertura e comunque entro i limiti del Massimale indicato in Polizza.

Franchigia: 100,00 euro per ogni Sinistro, salvo quanto previsto all'art. 4.2.5 Franchigia.

5. ASSISTENZA

Questa Sezione opera solo richiamata in Polizza.

Allianz Viva presta il servizio di Assistenza[17] tramite la Centrale Operativa

AWP P&C S.A., rappresentanza generale per l'Italia,
Viale Brenta 32 – 20139 Milano.

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa, Allianz Viva può cambiare partner, avvisando subito il Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal Contratto.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Per ogni richiesta di assistenza, l'Assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:
- **Linea Verde 800 458 800**
- **Telefono (anche per chiamate dall'estero) +39 02 26609 114**

indicando con precisione:
- **tipo di Assistenza di cui necessita;**
- **nome, cognome;**
- **indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta;**
- **recapito telefonico;**
- **codice fiscale.**

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Allianz Viva si obbliga a garantire le seguenti prestazioni per l'abitazione costituente Dimora abituale o saltuaria dell'Assicurato indicata in Polizza:

17 In conformità al Regolamento Isvap n.12 del 9 gennaio 2008.

a) **invio di un idraulico** per interventi di urgenza, quando si verifica una rottura, una otturazione o un guasto alle tubature fisse dell'impianto idraulico nell'abitazione dell'Assicurato che provocano un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile.
La Centrale Operativa invia direttamente a casa dell'Assicurato un idraulico per l'intervento necessario.
Allianz Viva sostiene le relative spese fino a 250,00 euro per Sinistro e 350,00 euro per anno assicurativo.
Se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa è impossibile reperire l'idraulico, Allianz Viva rimborsa all'Assicurato le spese sostenute, entro il limite per Sinistro sopra indicato, con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento;

b) **invio di un elettricista** per interventi di urgenza quando si verifica un guasto all'impianto elettrico dell'abitazione dell'Assicurato. La Centrale Operativa provvederà a inviare, direttamente a casa dell'Assicurato, un elettricista per l'intervento necessario.
Allianz Viva sostiene le relative spese fino a 250,00 euro per Sinistro e 350,00 euro per anno assicurativo.
Se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risulta impossibile reperire l'elettricista, la Allianz Viva rimborsa all'Assicurato le spese sostenute, entro il limite per Sinistro sopra indicato, con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento;

c) **invio di un fabbro** per interventi di urgenza, quando a seguito di Furto, smarrimento o rottura delle chiavi di casa o mal funzionamento della serratura non sia possibile entrare nella propria abitazione; oppure quando, a seguito di forzatura o tentata forzatura, non è possibile chiudere la porta d'ingresso del proprio appartamento.
La Centrale Operativa invia, direttamente a casa dell'Assicurato, un fabbro per l'intervento necessario.
Allianz Viva sostiene le relative spese fino a 250,00 euro per Sinistro e di 350,00 euro per anno assicurativo.
Se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risulta impossibile reperire il fabbro, Allianz Viva rimborsa all'Assicurato le spese sostenute, entro il limite per Sinistro sopra indicato, con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento;

d) **invio di un tapparellista** per interventi di urgenza, a seguito di Furto, guasto o rottura delle tapparelle della propria abitazione. La Centrale Operativa invia, direttamente a casa dell'Assicurato, un tapparellista per l'intervento necessario.
Allianz Viva sostiene le relative spese fino a 250,00 euro per Sinistro e di 350,00 euro per anno assicurativo.
Se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risulta

impossibile reperire il tapparellista, Allianz Viva rimborsa all'Assicurato le spese sostenute, entro il limite per Sinistro sopra indicato, con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento;

e) **invio di un vetraio** per interventi di urgenza, a seguito di Furto o rottura di vetri esterni della propria abitazione. La Centrale Operativa invia, direttamente a casa dell'Assicurato, un vetraio per l'intervento necessario.
Allianz Viva sostiene le relative spese fino a 250,00 euro per Sinistro e 350,00 euro per anno assicurativo.
Tuttavia, se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risulta impossibile reperire il vetraio, Allianz Viva rimborsa all'Assicurato le spese da esso sostenute, entro limite per Sinistro sopra indicato con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento;

f) **servizio di reperimento e invio di artigiani in genere**: la Centrale Operativa ricerca, tra quelli appartenenti al proprio Network, un artigiano che serve all'Assicurato per motivi diversi da quelli precisati ai punti a), b), c), d) ed e), cioè per situazioni che non sono di emergenza o di urgenza.
Le relative spese sono interamente a carico dell'Assicurato che può però usufruire delle tariffe convenzionate garantite dal Network;

g) **invio di un'impresa di pulizie**: se, a seguito di Furto, Incendio, allagamento, l'Assicurato ha necessità di riordinare la propria abitazione, la Centrale Operativa, compatibilmente con le disponibilità locali, invia un'impresa di pulizie. Allianz Viva sostiene le spese fino a un massimo di 12 ore.
L'Assicurato può utilizzare queste prestazioni in moduli di 4 o 6 ore ognuno, nelle fasce orare diurne, con cadenza pianificata, per un tempo massimo di un mese;

h) **spese d'albergo**, se gli eventi di cui ai punti a), b), c), d) ed e) o altre cause di forza maggiore rendono obiettivamente inagibile l'abitazione assicurata, la Centrale Operativa prenota un hotel per conto dell'Assicurato e sostiene le spese di pernottamento e prima colazione, per l'Assicurato e il suo nucleo Familiare, fino a 275,00 euro per evento;

i) **rientro dell'Assicurato a causa di Sinistro** avvenuto nella propria abitazione: se l'Assicurato è in viaggio, anche all'estero, ed è costretto ad anticipare il proprio rientro a seguito di Furto, Incendio o Scoppio che si sono verificati nella sua abitazione, la Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato col mezzo di trasporto più idoneo. Allianz Viva sostiene le spese di viaggio fino a 225,00 euro per evento;

j) **servizio di sorveglianza**, qualora a seguito di Furto o tentato Furto siano stati resi inefficaci i mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza dei locali assicurati, la Centrale Operativa provvederà a reperire e a mettere a disposizione dell'Assicurato entro 2 ore dalla sua richiesta, una guardia giurata, appartenente ad organizzazione convenzionata, in attesa dell'invio degli artigiani per il ripristino dei suddetti mezzi di chiusura. Allianz Viva sosterrà la relativa spesa sino ad un massimo di 10 ore di piantonamento

dopodiché il costo della guardia giurata resta a carico dell'Assicurato;

k) **messa a disposizione di un veicolo commerciale in caso di trasloco**: se l'Assicurato ha necessità di effettuare lavori di ripristino della propria abitazione perché divenuta impraticabile a seguito di un Sinistro, la Centrale Operativa fornisce all'Assicurato una ditta di traslochi convenzionata oppure autorizza l'Assicurato a reperirne una di propria fiducia.
Allianz Viva sostiene comunque le relative spese, con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data del trasloco, fino a 1.050,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo. In alternativa, entro il limite di cui sopra, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato un veicolo commerciale per effettuare il trasloco o autorizzerà l'Assicurato a reperirne uno in autonomia.

LIMITI DI COPERTURA

CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 5.2 ESCLUSIONI

Le prestazioni assicurative non sono dovute nei seguenti casi:

a) disposizioni delle Autorità locali che vietano o rendono impossibile la prestazione assicurativa;
b) guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di Sabotaggio, di Terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate;
c) terremoti, inondazioni, eruzioni vulcaniche e ogni altro fenomeno naturale o atmosferico con caratteristica di calamità naturale, trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) Sinistri causati con dolo dell'Assicurato;
e) Sinistri che riguardano Abitazioni locate a terzi;
f) per danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento della Centrale Operativa per cause di forza maggiore;

Sono inoltre esclusi:

g) i costi dei materiali e dei pezzi di ricambio utilizzati per gli interventi di cui ai punti a), b), c), d) ed e) dell'art. 5.1 Oggetto dell'Assicurazione.

6. TUTELA LEGALE

Questa Sezione opera solo se richiamata in Polizza.

Allianz Viva presta il servizio di Tutela Legale tramite

Allianz S.p.A. – Sinistri Tutela Legale
con sede in Piazza Tre Torri, 3
20145 Milano.

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa, Allianz Viva può cambiare partner, avvisando subito il Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal Contratto.

Sono previste **3 formule alternative** l'una all'altra:
- Tutela legale Casa
- Tutela legale Casa e Famiglia
- Tutela legale Casa, Famiglia e Lavoro

La garanzia opera solo per la formula scelta, indicata in Polizza, per la quale è versato il relativo Premio.

Art. 6.1 TUTELA LEGALE CASA

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 6.1.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Allianz Viva offre all'Assicurato assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le Spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, in relazione alla Dimora abituale e/o saltuaria indicate in Polizza.

1) Tutela legale Casa

La garanzia opera per:

a) ottenere assistenza legale per Danni extracontrattuali alla Dimora abituale e/o saltuaria, subiti a causa di un Fatto illecito di terzi;
b) difendersi in un Procedimento penale;
c) sostenere controversie di Diritto civile di natura contrattuale nei confronti di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione commissionati dall'Assicurato;
d) sostenere controversie di Diritto civile relative al diritto di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione, che riguardano le abitazioni direttamente utilizzate;
e) quando l'Assicurato è il committente di lavori di manutenzione o ristrutturazione di un Immobile assicurato, presentare opposizione contro una Sanzione amministrativa, davanti all'autorità competente, per la presunta inosservanza del D. Lgs 81/08 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2) Consulenza legale telefonica

Allianz Viva tramite Allianz S.p.A. eroga un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie in copertura indicate al paragrafo 1), per affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (per esempio richieste di Risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

3) Cauzione penale all'estero

Allianz Viva anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o Procedimento penale.

Art. 6.1.2 PERSONE ASSICURATE

Le garanzie operano a favore:

- del Contraente e delle persone che rientrano nel suo Stato di Famiglia;
- i conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico;
- i figli minorenni del Contraente, anche con residenza diversa, purché in Italia.

Art. 6.1.3 MASSIMALE

Allianz Viva offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le Spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie fino al massimale indicato in Polizza per ciascun Sinistro.

DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 6.1.4 ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie riguardano i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

a) di tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di Procedimenti penali e Danni extracontrattuali
b) dei Paesi dell'Unione Europea, in Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in caso di Vertenze contrattuali;
c) d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operativo per chiamate dall'Italia e in relazione a leggi e normative italiane.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

Art. 6.1.5 DECORRENZA DELLA GARANZIA

1) Un evento è in garanzia se avviene:
   a) dalle 24:00 del giorno indicato in Polizza, se si tratta di Risarcimento di Danni extracontrattuali, Procedimento penale e opposizione Sanzioni amministrative;
   b) **dopo 90 giorni dal giorno indicato in Polizza, in caso di controversia contrattuale**. Se il Contratto è emesso in sostituzione o con una nuova Polizza in continuazione di analogo Contratto già attivo con Allianz Viva per i medesimi Rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'evento è considerato in garanzia dalle 24:00 del giorno indicato nel nuovo Contratto.
2) Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:
   a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al Risarcimento, nei casi di richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali;
   b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione alle Sanzioni amministrative;
   c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di Contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.
3) La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del Contratto, ma che si sono manifestati entro 2 anni dalla sua cessazione.

LIMITI DI COPERTURA

CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 6.1.6 ESCLUSIONI

1) La garanzia è esclusa:
   a) per danni che derivano da disastro ecologico, atomico, radioattivo;
   b) in materia di famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni;
   c) per i procedimenti in materia fiscale e amministrativa, ad eccezione dei Procedimenti penali che derivano da violazioni di legge in tali materie e salvo la garanzia all'art. 6.1.1 punto 1) lett. e) Oggetto dell'Assicurazione;
   d) per Danni extracontrattuali causati dall'Assicurato;
   e) per controversie e procedimenti che derivano dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore in genere;
   f) per controversie e procedimenti che derivano da rapporti di lavoro autonomo/libero professionale o subordinato;
   g) per controversie relative alla costruzione o alla compravendita d'immobili;
   h) per controversie e procedimenti relativi agli Immobili non direttamente utilizzati, salvo che sia stato versato il Premio dell'estensione a pagamento "Abitazione locata a terzi" e l'Immobile sia riportato in Polizza;
   i) per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per Delitto doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa se non vi è assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o se non vi è derubricazione del Reato da doloso a colposo o archiviazione per infondatezza della notizia di Reato.

2) Per le controversie di natura contrattuale, la garanzia non opera per:
   a) Sinistri che derivano da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, quando si è sottoscritto il Contratto, sono già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione sono già state chieste da uno dei Contraenti
   b) controversie contrattuali il cui oggetto ha valore economico inferiore a 200 euro.
3) In caso di Vertenze tra Contraente e Assicurato, la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente.

4) Sono escluse inoltre le seguenti spese:
   a) anche preventivate, non concordate con Allianz S.p.A., secondo le regole previste ai successivi articoli 7.3.2 Gestione del Sinistro e 7.3.3 Obblighi in caso di Sinistro;
   b) per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da Allianz S.p.A.;
   c) del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
   d) di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
   e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, Allianz S.p.A., oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari;
   f) dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà[18];
   g) rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da Allianz S.p.A., l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
   h) per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come, per esempio, gli oneri per reperire la documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l'attività di pignoramento);
   i) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una Transazione non concordata con Allianz S.p.A.;
   j) il pagamento di multe, ammende e Sanzioni in genere;
   k) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
   l) in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 euro; anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori al massimale di Polizza.

18 Art. 1292 Codice civile

Art. 6.2 TUTELA LEGALE CASA E FAMIGLIA

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 6.2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Allianz Viva offre all'Assicurato assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le Spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, in relazione alla **vita privata extraprofessionale**, inclusi il tempo libero e i viaggi/vacanze, alla **proprietà e/o conduzione di Immobili direttamente utilizzati**.

1) Tutela legale della vita privata

La garanzia opera per:

a) ottenere assistenza legale per Danni extracontrattuali, a persona o a Cose, subiti a causa di un Fatto illecito di terzi;
b) sostenere controversie relative a richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell'Assicurato. **Tale garanzia opera solo se:**
   - il Sinistro è coperto da una Assicurazione di Responsabilità Civile;
   - è intervenuto l'assicuratore della Responsabilità Civile;
   - è stato esaurito l'intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza[19].

     Se la Polizza di Responsabilità civile, pur essendo esistente, non può essere attivata in quanto non opera per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i Rischi assicurati la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato relative all'intervento di Allianz S.p.A., direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale;
c) difendersi in un Procedimento penale;
d) sostenere controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
e) sostenere controversie di Diritto civile relative al diritto di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione, per le abitazioni direttamente utilizzate;
f) presentare opposizione contro una Sanzione amministrativa, davanti all'autorità competente, per la presunta inosservanza del D. Lgs 81/08 in

19 Art. 1917 codice civile

materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quando l'Assicurato riveste la figura di committente di lavori di manutenzione o ristrutturazione di un Immobile assicurato.

2) Tutela legale Cyber e cyberbullismo
Allianz Viva garantisce la difesa legale dell'Assicurato in caso di **Rischio Cyber a seguito di attacco informatico** per:

- **Furto d'identità** o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari;
- **violazione dei dati personali**[20];
- **apertura illegale di account di posta elettronica o profili sui social network**.

La garanzia Cyber opera per ottenere assistenza legale per:

a) predisporre l'eventuale denuncia/querela agli organi di polizia inquirente e per la ricerca di prove a difesa;
b) ottenere il Risarcimento di Danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato da parte dell'autore della violazione;
c) inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media l'istanza per oscurare, rimuovere o bloccare qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet[21];
d) predisporre l'eventuale reclamo/segnalazione al Garante della privacy[22];
e) ripristinare l'onorabilità dell'Assicurato a seguito di cause pendenti o protesti per ottenere la cancellazione dai pubblici registri;
f) difendersi in caso di Procedimento penale.

3) Consulenza telefonica
Allianz Viva tramite Allianz S.p.A. eroga inoltre un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie in copertura sopra indicate, per affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (per esempio richieste di Risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

4) Cauzione penale all'estero
Allianz Viva anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o Procedimento penale.

---

20 Come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni
21 Legge 71/2017, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
22 Articoli 143 e 144 D.Lgs 196/ 2003.

Art. 6.2.2 PERSONE ASSICURATE
Le garanzie operano a favore del Contraente e delle persone che rientrano nel suo Stato di famiglia, i conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico, i figli minorenni del Contraente, anche con residenza diversa, purché in Italia.

Art. 6.2.3 MASSIMALE
Allianz Viva offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le Spese legali, peritali, investigative e processuali fino al massimale indicato in Polizza per ciascun Sinistro.

DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 6.2.4 ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie riguardano i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
a) di tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di Procedimenti penali e Danni extracontrattuali;
b) dei Paesi dell'Unione Europea, in Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in caso di Vertenze contrattuali;
c) d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operativo per chiamate dall'Italia e in relazione a leggi e normative italiane.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

Art. 6.2.5 DECORRENZA DELLA GARANZIA
1) Un evento è considerato in garanzia se avviene:
   a) dalle 24:00 del giorno indicato in Polizza, in caso di Risarcimento di Danni extracontrattuali, di Procedimento penale e opposizione Sanzioni amministrative;
   b) **dopo 90 giorni dal giorno indicato in Polizza, in caso di controversia contrattuale**. Se il Contratto è emesso in sostituzione o con una nuova Polizza in continuazione di analogo Contratto già attivo con Allianz S.p.A. per i medesimi Rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'evento è considerato in garanzia dalle 24:00 del giorno indicato nel nuovo Contratto.

2) Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:
   a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al Risarcimento, nei casi di richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali;
   b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione alle Sanzioni amministrative;
   c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di Contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle altre ipotesi.

3) La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del Contratto ma che si sono manifestati entro 2 anni dalla sua cessazione.

LIMITI DI COPERTURA

CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 6.2.6 ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa:
   a) per danni che derivano da disastro ecologico, atomico, radioattivo;
   b) in caso di diritto di Famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni;
   c) per i procedimenti fiscali e amministrativi, eccetto i Procedimenti penali che derivano da violazioni di legge in tali materie e salvo la garanzia all'art. 6.2.1 punto 1) lett. f) Oggetto dell'Assicurazione;
   d) per controversie e procedimenti che derivano dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore in genere;
   e) per controversie e procedimenti che derivano da rapporti di lavoro subordinato, autonomo / libero professionale;
   f) controversie relative alla costruzione o alla compravendita d'Immobili;
   g) per controversie e procedimenti relativi agli Immobili non direttamente utilizzati, salvo che sia stato versato il Premio dell'estensione a pagamento "Abitazione locata a terzi" e l'Immobile sia riportato in Polizza;
   h) per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per Delitto doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa se non vi è assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o se non vi è derubricazione del Reato da doloso a colposo o archiviazione per infondatezza della notizia di Reato.

2) Per le controversie di natura contrattuale, la garanzia non opera per:
   a) Sinistri che derivano da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, quando il Contratto è stato sottoscritto, sono già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modifica sono già state chieste da uno dei Contraenti; b) controversie contrattuali il cui oggetto ha valore economico inferiore a 200 euro.

3) In caso di Vertenze tra Contraente e Assicurato, la garanzia è prestata solo a favore del Contraente.

4) Sono escluse inoltre le seguenti spese:
   a) anche preventivate, non concordate con Allianz S.p.A., secondo le regole previste ai successivi articoli 7.3.2 Gestione del Sinistro e 7.3.3 Obblighi in caso di Sinistro;
   b) per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da Allianz S.p.A.;
   c) del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
   d) di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per svolgere l'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
   e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, Allianz Viva oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, esclusa ogni duplicazione di onorari;
   f) dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà[23];
   g) rimborsate dalla controparte. Se Allianz S.p.A. ha anticipato queste spese, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni da quando ha ricevuto il rimborso;
   h) per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come, per esempio, gli oneri per reperire la documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l'attività di pignoramento);

23 Art. 1292 Codice civile

i) ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una Transazione non concordata con Allianz S.p.A.;
j) per pagare multe, ammende e Sanzioni in genere;
k) oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato indicata nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo; l) in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 euro; anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori al massimale di Polizza.

Art. 6.3 TUTELA LEGALE CASA, FAMIGLIA E LAVORO

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 6.3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Allianz Viva offre all'Assicurato assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le Spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, in relazione alla **vita privata extraprofessionale**, inclusi il tempo libero e i viaggi/vacanze, alla **proprietà e/o conduzione di Immobili direttamente utilizzati** e al **lavoro subordinato**.

1) Tutela legale della vita privata

La garanzia opera per:

a) ottenere assistenza legale per Danni extracontrattuali, a persona o a Cose, subiti a causa di un Fatto illecito di terzi;
b) sostenere controversie relative a richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell'Assicurato. **Tale garanzia opera solo se:**
   - il Sinistro è coperto da una Assicurazione di Responsabilità Civile;
   - è intervenuto l'assicuratore della Responsabilità Civile;
   - è stato esaurito l'intero massimale, per spese di resistenza e di soccom-

benza[24].

Se la Polizza di Responsabilità civile, pur essendo esistente, non può essere attivata in quanto non opera per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i Rischi assicurati la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato relative all'intervento di Allianz S.p.A., direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale;

c) difendersi in un Procedimento penale;
d) sostenere controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
e) sostenere controversie di Diritto civile relative al diritto di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione, riguardante le abitazioni direttamente utilizzate;
f) sostenere controversie che nascono dal Contratto di lavoro sia con enti privati che pubblici; sono comprese le controversie che vertono in materia di mobbing;
g) sostenere controversie con Istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali;
h) presentare opposizione contro una Sanzione amministrativa, davanti all'autorità competente, per la presunta inosservanza del D. Lgs 81/08 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quando l'Assicurato riveste la figura di committente di lavori di manutenzione o ristrutturazione di un Immobile assicurato;
i) ottenere assistenza nei seguenti atti di Volontaria giurisdizione:
   - ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e conseguente domanda di divorzio;
   - istanza di interdizione o inabilitazione, istituzione di un amministratore di sostegno o di revoca di tali provvedimenti[25] di un parente o di un congiunto;
   - istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta[26] o di dichiarazione di esistenza[27] di un parente o congiunto.

2) Tutela legale Cyber e cyberbullismo

Allianz Viva garantisce la difesa legale dell'Assicurato in caso di Rischio Cyber a seguito di attacco informatico per:

- Furto d'identità o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari;
- violazione dei dati personali[28];

24 Art. 1917 Codice civile
25 Articoli 407, 413, 417 e 429 Codice civile.
26 Articoli 49 e 58 Codice civile
27 Art. 67 Codice civile
28 Come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni

- apertura illegale di account di posta elettronica o profili sui social network.

La garanzia Cyber opera per ottenere assistenza legale per:

a) predisporre l'eventuale denuncia/querela agli organi di polizia inquirente e per la ricerca di prove a difesa;
b) ottenere il Risarcimento di Danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato da parte dell'autore della violazione;
c) inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media l'istanza per oscurare, rimuovere o bloccare qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet[29];
d) predisporre l'eventuale reclamo/segnalazione al Garante della privacy[30];
e) ripristinare l'onorabilità dell'Assicurato a seguito di cause pendenti o protesti per ottenere la cancellazione dai pubblici registri;
f) difendersi in caso di Procedimento penale.

3) Consulenza legale telefonica

Allianz Viva tramite Allianz S.p.A. eroga inoltre un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie in copertura sopra indicate, per affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (per esempio richieste di Risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

4) Cauzione penale all'estero

Allianz Viva anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o Procedimento penale.

Art. 6.3.2 PERSONE ASSICURATE

Le garanzie operano a favore del Contraente e delle persone che rientrano nel suo Stato di famiglia, i conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico, i figli minorenni del Contraente, anche con residenza diversa, purché in Italia.

Art. 6.3.3 MASSIMALE

Allianz Viva offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le Spese legali, peritali, investigative e processuali fino al massimale indicato in Polizza per ciascun Sinistro.

29 Legge 71/2017, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

30 Regolamento GDPR 2016/679, D.Lgs 196/ 2003 e successive modifiche

DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 6.3.4 ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie riguardano i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

a) di tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di Procedimenti penali e Danni extracontrattuali;
b) dei Paesi dell'Unione Europea, in Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in caso di Vertenze contrattuali;
c) d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operativo per chiamate dall'Italia e in relazione a leggi e normative italiane.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

Art. 6.3.5 DECORRENZA DELLA GARANZIA

1) Un evento è considerato in garanzia se avviene:
   a) dalle 24:00 del giorno indicato in Polizza, in caso di Risarcimento di Danni extracontrattuali, di Procedimento penale e opposizione Sanzioni amministrative;
   b) **dopo 90 giorni dal giorno indicato in Polizza, in caso di controversia contrattuale**. Se il Contratto è emesso in sostituzione o con una nuova Polizza in continuazione di analogo Contratto già attivo con Allianz S.p.A. per i medesimi Rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'evento è considerato in garanzia dalle 24:00 del giorno indicato nel nuovo Contratto;
   c) **dopo 1 anno dalla stipula del Contratto in caso di Atti di Volontaria giurisdizione**.

2) Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:
   a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al Risarcimento, nei casi di richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali;
   b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione alle Sanzioni amministrative;
   c) la data di presentazione dell'istanza negli atti di Volontaria giurisdizione;
   d) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma

di legge o di Contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle altre ipotesi.

3) La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del Contratto ma che si sono manifestati entro 2 anni dalla sua cessazione.

LIMITI DI COPERTURA

CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 6.3.6 ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa:

a) per danni che derivano da disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) in caso di diritto di Famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni, ad eccezione degli Atti di Volontaria giurisdizione;
c) per i procedimenti fiscali e amministrativi, eccetto i Procedimenti penali che derivano da violazioni di legge in tali materie e salvo quanto previsto all'art. 6.3.1 lett. h) Oggetto dell'Assicurazione;
d) per controversie e procedimenti che derivano dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore in genere;
e) per controversie e procedimenti che derivano da rapporti di lavoro autonomo/libero professionale;
f) procedimenti e controversie di lavoro quando l'Assicurato svolge attività di medico o ostetrica;
g) controversie relative alla costruzione o alla compravendita d'Immobili;
h) per controversie e procedimenti relativi agli Immobili non direttamente utilizzati, salvo che sia stato versato il Premio dell'estensione a pagamento "Abitazione locata a terzi" e l'Immobile sia riportato in Polizza;
i) per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per Delitto doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa se non vi è assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o se non vi è derubricazione del Reato da doloso a colposo o archiviazione per infondatezza della notizia di Reato.

1) Per le controversie di natura contrattuale, la garanzia non opera per:
a) Sinistri che derivano da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, quando il Contratto è stato sottoscritto, sono già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modifica sono già state chieste da uno dei Contraenti;

b) controversie contrattuali il cui oggetto ha valore economico inferiore a 200 euro.

2) Per il ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e conseguente domanda di divorzio, la garanzia vale esclusivamente se il matrimonio è celebrato in Italia, per un ricorso presentato congiuntamente dai coniugi Assicurati con l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato da Allianz S.p.A. L'eventuale conseguente domanda di divorzio è garantita, sempre tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato da Allianz S.p.A., se:

- la separazione consensuale si è verificata mentre questo Contratto è in vigore,
- il ricorso per la separazione ha attivato un Sinistro gestito da Allianz S.p.A.,
- c'è stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo che va dall'omologazione della separazione consensuale alla domanda di divorzio.

3) In caso di Vertenze tra Contraente e Assicurato, la garanzia è prestata solo a favore del Contraente.

4) Sono escluse inoltre le seguenti spese:
a) spese, anche preventivate, non concordate con Allianz S.p.A., secondo le regole previste ai successivi articoli 7.2.2 Gestione del Sinistro e 7.2.3 Obblighi in caso di Sinistro;
b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da Allianz S.p.A.;
c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per svolgere l'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, Allianz Viva oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, esclusa ogni duplicazione di onorari;
f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà[31];

31 Art. 1292 Codice civile

g) spese rimborsate dalla controparte. Se Allianz S.p.A. ha anticipato queste spese, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni da quando ha ricevuto il rimborso;
h) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali peritali e processuali (come, per esempio, gli oneri per reperire la documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l'attività di pignoramento);
i) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una Transazione non concordata con Allianz S.p.A.;
j) il pagamento di multe, ammende e Sanzioni in genere;
k) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato indicata nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
l) in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 euro; anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori al massimale di Polizza.

CONDIZIONI FACOLTATIVE
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

Art. 6.4 ESTENSIONE A PAGAMENTO ABITAZIONE LOCATA A TERZI

Le garanzie previste nelle formule "Casa" – "Casa e Famiglia" – "Casa, famiglia e Lavoro" sono estese agli Immobili ad uso abitativo indicati in Polizza, locati a terzi con regolare Contratto di locazione.

La garanzia è estesa inoltre:
a) alle controversie per danni subiti dall'Immobile e/o dal suo Contenuto per Fatto illecito dell'inquilino;
b) all'assistenza legale per il recupero dei canoni di locazione non corrisposti, senza l'intervento di un giudice (Fase stragiudiziale);
c) all'assistenza legale per esercitare l'azione di sfratto per morosità nei confronti dell'inquilino, compresa l'eventuale azione per il recupero dei canoni non corrisposti.

Esclusione: La garanzia non opera per azioni di sfratto per motivi diversi dalla morosità dell'inquilino, quali ad esempio lo sfratto per finita locazione.

Art. 6.4.1 MASSIMALE

1) Allianz Viva offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le Spese legali, peritali, investigative e processuali fino al massimale indicato in Polizza per ciascun Sinistro.
2) Allianz Viva offre assistenza legale senza l'intervento di un giudice (Fase stragiudiziale) in caso di azione per il recupero dei canoni di locazione non corrisposti.
3) Allianz Viva offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le Spese legali, peritali, investigative e processuali in caso di azione di sfratto per morosità nei confronti dell'inquilino, compresa l'eventuale azione per il recupero dei canoni fino a 2.500,00 euro per Sinistro e limitatamente ad un caso all'anno ad Immobile assicurato.

Art. 6.4.2 ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie valgono per gli eventi accaduti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 6.4.3 DECORRENZA DELLA GARANZIA

1) Un evento è considerato in garanzia se avviene:
   a) dalle 24:00 del giorno indicato in Polizza, in caso di Risarcimento di Danni extracontrattuali o di Procedimento penale;
   b) **dopo 90 giorni dal giorno indicato in Polizza, in caso di controversia contrattuale**. Se il Contratto è emesso in sostituzione o con una nuova Polizza in continuazione di analogo Contratto già attivo con Allianz S.p.A. per i medesimi Rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'evento è considerato in garanzia dalle 24:00 del giorno indicato nel nuovo Contratto;

2) Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:
   a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al Risarcimento, nei casi di richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali;
   b) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di Contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle altre ipotesi.

3) La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del Contratto ma che si sono manifestati entro 2 anni dalla sua cessazione.

7. NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 7.1 SEZIONI: DANNI A LOCALI E CONTENUTO – FURTO

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Art. 7.1.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro, l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e salvare le Cose assicurate;
b) avvisare per iscritto l'Intermediario al quale è assegnata la Polizza o Allianz Viva, anche tramite l'Area Clienti, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza[32].

Se non rispetta questi obblighi può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo[33].

Deve, inoltre:

c) in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, e inviarne copia all'Intermediario o ad Allianz Viva;
d) conservare le tracce e i residui del Sinistro per almeno 30 giorni dalla data del Sinistro, senza avere per questo diritto ad alcuna indennità;
e) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire la procedura di ammortamento, se la legge lo consente;
f) fare un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose perdute o danneggiate, mettere comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documentazione probatoria che possa essere richiesta da Allianz Viva o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Le spese fatte per evitare o diminuire il danno sono a carico di Allianz Viva nei limiti di quanto previsto dalla legge[34].

32 Art. 1913 del Codice Civile
33 Art. 1915 del Codice Civile
34 Art. 1914 del Codice Civile

Art. 7.1.2 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
In caso di Sinistro l'Assicurato deve avvisare tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo Contratto.
Tuttavia, Allianz Viva conserva il diritto di rivalsa nei confronti degli assicuratori verso i quali l'Assicurato non ha fatto alcuna richiesta d'Indennizzo, per la ripartizione proporzionale in base alle indennità dovute secondo i rispettivi Contratti.
Se un assicuratore non paga, la sua quota è ripartita fra tutti gli assicuratori.

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

Art. 7.1.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Allianz Viva e uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.
Quando i due Periti sono in disaccordo o su richiesta di uno di due, devono nominarne un terso, che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.
Ciascuna delle Parti sostiene le Spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono divise a metà.
In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di Arbitrato, in alternativa, l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 7.1.4 MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il Rischio che non erano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'art. 7.1.1 Obblighi in caso di Sinistro;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinare il valore che queste Cose avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 7.1.5 Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 7.1.5 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni bene assicurato secondo i seguenti criteri:

a) **per il Fabbricato:** stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, e per riparare quelle soltanto danneggiate, e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti;
b) **per il Contenuto:** come differenza fra il Valore di rimpiazzo al momento del Sinistro di Cose nuove uguali o, in mancanza, di Cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del Contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il Sinistro, fermi i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del Sinistro, cosi come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l'Assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo "stato d'uso"; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

L'Assicurato acquista il diritto all'intero Indennizzo purché proceda al rimpiazzo del Contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del Fabbricato nello stesso luogo o in un'altra località, entro un anno per il Contenuto ed entro due anni per il Fabbricato dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per Allianz Viva.
Finché ciò non avviene Allianz Viva limita l'Indennizzo al valore delle Cose al "momento del Sinistro" come in precedenza specificato. Allianz Viva procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di Indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato.

Per le **Lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e dei lampadari**, l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessa-

ria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto.

Dagli importi indennizzabili ottenuti come sopra vanno detratti eventuali Franchigie e Scoperti stabiliti in Polizza.
Le **spese di demolizione e sgombero** dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il seguente art. 7.1.6 Deroga alla regola proporzionale.

Art. 7.1.6 DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE
(non applicabile per la forma a "Primo Rischio Assoluto")
Se al momento del Sinistro la somma assicurata per il **Fabbricato o per i Danni ai locali in affitto - Rischio Locativo** è inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell'area, e per il **Contenuto** inferiore al Valore a nuovo, Allianz Viva risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi.

Tuttavia, se i valori di esistenza stimati al momento del Sinistro non superano di oltre il 15% le somme assicurate, non si applica la regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale è applicata per la sola eccedenza. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse partite.

Art. 7.1.7 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute Cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto alla parte d'Indennizzo relativa al pregiudizio che ne deriva.

Art. 7.1.8 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE
Per la forma a "Primo Rischio", in caso di Sinistro, le somme assicurate ed i relativi Limiti di Indennizzo sono ridotti, con effetto immediato e fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile. Allianz Viva, su richiesta del Contraente, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso si impegna a versare il relativo rateo di Premio, entro 30 giorni dall'emissione dell'appendice.
Se a seguito del Sinistro stesso Allianz Viva decide invece di recedere dal Contratto, rimborsa il Premio imponibile non consumato sulla somma assicurata rimasta in essere.

Art. 7.1.9 TITOLI DI CREDITO
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
- Allianz Viva, salvo diversa pattuizione, non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

- l'Assicurato deve restituire ad Allianz Viva l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 7.1.10 RACCOLTE E COLLEZIONI

Se la raccolta o collezione viene danneggiata o asportata parzialmente, Allianz Viva indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art. 7.1.11 RECUPERO DELLE COSE RUBATE *(valida solo per la sezione Furto)*

Se le Cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso ad Allianz Viva appena ne abbia notizia. Le Cose recuperate diventano di proprietà di Allianz Viva se questa ha risarcito integralmente il danno.
Se invece Allianz Viva ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta Scoperta di Assicurazione; il resto spetta ad Allianz Viva.

Art. 7.1.12 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente Polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di Sinistro sarà cura solo del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza è pagato all'Assicurato o al Contraente con il consenso dell'Assicurato stesso.

OBBLIGHI DI ALLIANZ VIVA

Art. 7.1.13 TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Allianz Viva liquida il danno entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, purché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse dell'Assicurato.
Se è stato aperto un Procedimento Penale sulla causa del Sinistro, Allianz Viva

liquida se dal procedimento stesso risulta che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2.13 Esclusioni, lettera a) e dell'art. 3.12 Esclusioni, lettera d).
Se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale, prima del pagamento, Allianz Viva può richiedere:

- l'attestazione del Tribunale civile sulla mancanza di procedure di fallimento, concordato preventivo e altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

Art. 7.1.14 ANTICIPO INDENNIZZI
Allianz Viva anticipa fino al 50% del presumibile Indennizzo, in base alle risultanze acquisite, se:

- l'Assicurato ha rispettato gli obblighi previsti dalla Polizza;
- l'Assicurato lo richiede e sono trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della "denuncia circostanziata del Sinistro";
- il presumibile Indennizzo non è inferiore al 40% della somma assicurata;
- non ci sono vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell'Assicurato.

In presenza di tali requisiti, Allianz Viva anticiperà il suddetto importo entro 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato.

Art. 7.1.15 RINUNCIA ALLA RIVALSA
Salvo il caso di dolo, Allianz Viva rinuncia al diritto di rivalsa[35], nei confronti di parenti, conviventi, ospiti o collaboratori Familiari, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa verso i responsabili del danno.

Art. 7.2 SEZIONE: RESPONSABILITÀ CIVILE – Danni ad altri

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Art. 7.2.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

a) avvisare per iscritto l'Intermediario al quale è assegnata la Polizza o Allianz Viva, anche tramite l'Area Clienti, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza[36];
b) fornire, nel più breve tempo possibile, le ulteriori precisazioni sulle modali-

35 Art. 1916 Codice Civile
36 Art. 1913 del Codice Civile

tà di accadimento del Sinistro, nonché i relativi documenti e gli atti giudiziari o amministrativi che ha poi ricevuto.

Se il Contraente o l'Assicurato non presenta o ritarda a presentare la denuncia di Sinistro o a inviare la documentazione o gli atti giudiziari o amministrativi, Allianz Viva può rifiutare o ridurre la liquidazione del danno a causa del pregiudizio sofferto[37].

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

Art. 7.2.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
Allianz Viva assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze civili, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale. Quando occorre, a nome dell'Assicurato designa legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e azioni che spettano all'Assicurato.

Sono a carico di Allianz Viva le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, fino a 1/4 del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta al danneggiato supera questo Massimale, le spese sono ripartite fra Allianz Viva e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese di difesa sostenute dall'Assicurato sono a carico di Allianz Viva solo se prima autorizzate.

Art. 7.2.3 PLURALITÀ DI ASSICURATI
Se la garanzia è prestata per più assicurati, il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento è a ogni effetto unico, anche se più assicurati sono corresponsabili fra di loro.

OBBLIGHI DI ALLIANZ VIVA

Art. 7.2.4 TERMINI DI LIQUIDAZIONE
Allianz Viva liquida il danno entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, purché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

37 Art. 1915 del Codice Civile

Se è stato aperto un Procedimento Penale sulla causa del Sinistro, Allianz Viva liquida se dal procedimento stesso risulta che non ricorre alcuno dei casi previsti al punto 2) dell'art. 4.1.6 Esclusioni – Danni ad altri - Vita privata e al punto 2) dell'art. 4.2.6 Esclusioni – Danni ad altri – Gestione casa.

Art. 7.3 SEZIONE: TUTELA LEGALE

Allianz Viva affida la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a:

Allianz S.p.A. – Sinistri Tutela Legale
con sede in Piazza Tre Torri, 3
20145 Milano

Art. 7.3.1 DENUNCIA DEL SINISTRO

Per denunciare un Sinistro, **l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto ad Allianz S.p.A. attraverso le modalità previste**.

La denuncia di Sinistro, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessaria, potrà essere presentata con le seguenti modalità:

- **Attraverso il proprio Intermediario**
- **Accedendo all'Area Clienti disponibile sul sito www.allianzviva.it.**

Gli esperti di Allianz S.p.A. raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilasceranno un numero identificativo della pratica.

L'Assicurato dovrà far pervenire ad Allianz S.p.A. la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'Assicurato deve far pervenire tempestivamente ad Allianz S.p.A. copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di Procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Consulenza legale telefonica

L'Assicurato potrà richiedere una consulenza legale telefonica attraverso le seguenti modalità:

- **Contattando il proprio Intermediario**
- **Accedendo all'Area Clienti disponibile sul sito www.allianzviva.it**

Ricevuta la richiesta di consulenza telefonica Allianz S.p.A. provvederà a contattare in massimo 3 giorni lavorativi l'Assicurato per fornire la consulenza richiesta.

Art. 7.3.2 GESTIONE DEL SINISTRO

1) Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata ad Allianz S.p.A, secondo le seguenti disposizioni:
   a) ricevuta la denuncia del Sinistro, Allianz S.p.A svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati. A tal fine, quando richiesto da Allianz S.p.A., l'Assicurato deve rilasciare apposita procura per la gestione della controversia;
   b) per risolvere la controversia, Allianz S.p.A valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
   c) l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con Allianz S.p.A.

2) Allianz S.p.A autorizza l'eventuale azione in giudizio:
   a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un Procedimento penale o amministrativo o per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;
   a) negli altri casi, se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'Assicurato hanno possibilità di successo. L'Assicurato comunica ad Allianz S.p.A le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o resistere in giudizio per consentire ad Allianz S.p.A. di valutare le possibilità di successo.

3) Per la fase giudiziale Allianz S.p.A trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
   a) l'Assicurato può indicare ad Allianz S.p.A un legale di propria fiducia;
   b) se l'Assicurato non fornisce il nome di un avvocato, Allianz S.p.A può individuare direttamente il legale;
   c) l'Assicurato deve in ogni caso dare regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
   d) se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale dato a un legale e di darlo a uno nuovo, Allianz S.p.A non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte

dal primo avvocato. Questa disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

4) Allianz S.p.A gestisce a tutti gli effetti un unico Sinistro:
   a) in presenza di Vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
   b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;
   c) se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura;
   d) se applicabile, in caso di ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e per la successiva domanda di divorzio.

Art. 7.3.3 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Per avere diritto alle prestazioni previste, l'Assicurato:
   a) deve denunciare subito il Sinistro e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
   b) deve aggiornare subito Allianz S.p.A su ogni circostanza rilevante per l'erogazione delle prestazioni previste;
   c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare Allianz S.p.A. e deve aver ottenuto conferma a procedere;
   d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di Spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di Allianz S.p.A. Anche quando ha ottenuto la conferma a procedere, Allianz S.p.A. non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
   e) senza la preventiva autorizzazione di Allianz S.p.A non può concordare con la controparte alcuna Transazione o accordo per definire la controversia che preveda a carico di Allianz S.p.A spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, Allianz S.p.A. garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza e la convenienza nel concludere l'operazione.

Art. 7.3.4 TERMINI DI LIQUIDAZIONE
Allianz S.p.A. liquida al beneficiario le spese in copertura, nei limiti del massimale, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

Art. 7.3.5 ESONERO DI RESPONSABILITÀ
Allianz Viva e Allianz S.p.A. non sono responsabili dell'operato di legali e periti.
Allianz Viva e Allianz S.p.A. non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati causati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 7.3.6 ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e Allianz S.p.A. sulla gestione del Sinistro, entrambi possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
L'Assicurato e Allianz S.p.A. contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e Rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da Allianz S.p.A., in linea di fatto o di diritto, può richiedere ad Allianz Viva il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto.
Se l'Assicurato vuole in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione[38].

Art. 7.4 - SEZIONE ASSISTENZA

Art. 7.4.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA

Per ogni richiesta di assistenza, l'Assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:

- **Numero Verde 800 458 800**
- **Telefono (anche per chiamate dall'estero) +39 02 26609 114**

indicando con precisione:
- **tipo di Assistenza di cui necessita;**
- **nome, cognome;**
- **indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta;**
- **recapito telefonico;**
- **codice fiscale.**

L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza.

La richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata a:

38 Come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia
Casella Postale 302
Via Cordusio 4
20123 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre, l'Assicurato dovrà:
- **farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;**
- **comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.**

La Centrale operativa ha diritto di richiedere qualsiasi documentazione a prova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere eventuali eccezioni.

8. TABELLE RIASSUNTIVE LIMITI, FRANCHIGIE, SCOPERTI

Le garanzie prestate prevedono Limiti di Indennizzo/massimali, Scoperti e Franchigie, di seguito riportati per ogni sezione.
Per maggiori dettagli si rimanda comunque alle singole sezioni.

8.1 – SEZIONE INCENDIO - DANNI A LOCALI E CONTENUTO

Il pagamento di ogni Sinistro prevede l'applicazione della Franchigia indicata in Polizza, che resta a carico dell'Assicurato, salvo i casi in cui nella Tabella seguente sia indicata esplicitamente l'assenza di Franchigie/Scoperti.
Per le garanzie non indicate nella tabella l'indennizzo è riconosciuto fino a concorrenza della Somma assicurata in Polizza, senza applicazione di alcuna Franchigia, anche se indicata in Polizza.

Se operano entrambe le coperture, Danni ai Locali e Danni al Contenuto, in caso di Sinistro, la Franchigia indicata in Polizza per queste coperture è applicata una volta sola.
Se le singole garanzie prevedono specifiche Franchigie queste prevalgono sulla Franchigia citata solo se superiori.
Se opera insieme a uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto dello Scoperto solo se superiore a quanto già previsto dalla singola garanzia

GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE / SCOPERTI
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE		
Art. 2.3 Oggetto dell'Assicurazione		
Incendio		
Perdita di combustibile	2.000,00	Non Previsti
Rottura Lastre	2.000,00	Non Previsti
Deterioramento generi alimentari	300,00	Non Previsti
Incendio del Contenuto portato nei locali di villeggiatura	10% della somma assicurata per il Contenuto della Dimora abituale o, se non assicurata, della Dimora saltuaria (se sono assicurate più Dimore saltuarie, il Limite di Indennizzo è riferito a quella con la somma assicurata maggiore)	Non Previsti

Incendio del Contenuto temporaneamente presso terzi per pulitura/ riparazione/ manutenzione	10% della somma assicurata per il Contenuto della Dimora abituale o, se non assicurata, della Dimora saltuaria (se sono assicurate più Dimore saltuarie, il Limite di Indennizzo è riferito a quella con la somma assicurata maggiore)	Non Previsti
Perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro custoditi in cassette di scurezza o caveau di istituti di credito	10% della somma assicurata per il Contenuto della Dimora abituale o, se non assicurata, della Dimora saltuaria (se sono assicurate più Dimore saltuarie, il Limite di Indennizzo è riferito a quella con la somma assicurata maggiore)	Non Previsti
Eventi atmosferici		
Eventi atmosferici		Come indicato in Polizza per la Sezione Incendio - Danni a locali e Contenuto
Gelo	3.000,00 per Sinistro a Primo Rischio assoluto	Come indicato in Polizza per la Sezione Incendio - Danni a locali e Contenuto
A tettoie, Fabbricati o porticati aperti	15.000,00	Scoperto 10% dell'Indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo minimo 250,00
A manufatti in materia plastica e Lastre fibro-cemento per grandine	1% del valore assicurato per il Fabbricato	Come indicato in Polizza per la Sezione Incendio - Danni a locali e Contenuto
A tende frangisole esterne	1.500,00 per Sinistro e per anno assicurativo	Come indicato in Polizza per la Sezione Incendio - Danni a locali e Contenuto
Infiltrazioni di acqua piovana	20.000,00 per Sinistro e anno assicurativo	Come indicato in Polizza per la Sezione Incendio - Danni a locali e Contenuto
Atti vandalici e dolosi		
Atti vandalici e dolosi		Come indicato in Polizza per la Sezione Incendio - Danni a locali e Contenuto
Guasti causati dai ladri	2.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo	Non Previsti

Danni da acqua			
Acqua condotta		Come indicato in Polizza per la Sezione Incendio - Danni a locali e Contenuto	Se il Sinistro riguarda contempo-raneamente entrambe le garanzie, la Franchigia indicata in Polizza per la Sezione Incendio - Danni a locali e Contenuto è applicata una sola volta
Spese per ricercare, riparare o sostituire tubazioni	2% della somma assicurata per il Fabbricato, con il massimo di 2.500 per Sinistro e per anno assicurativo	Come indicato in Polizza per la Sezione Incendio - Danni a locali e Contenuto	
Fenomeno elettrico	10.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo	Come indicato in Polizza per la Sezione Incendio - Danni a locali e Contenuto	
Art. 2.4 Aumento dell'Indennizzo			
Spese per demolizione, sgombero, mancato godimento locali, trasferimento in albergo, onorai a tecnici, oneri di urbanizzazione, rimozione e ricollocamento Contenuto	20% del danno liquidabile ai termini di Polizza		
Art. 2.5 Limiti di Indennizzo (se assicurato il Contenuto)			
pellicce, oggetti d'arte (escluse raccolte e collezioni), oggetti e servizi di argenteria	30.000,00 per singolo oggetto		
preziosi e valori, raccolte e collezioni, dovunque riposti	50% della Somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di 30.000,00		
denaro	10% della Somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di 2.000,00		
mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi anche sportivi e dotazioni comuni, biciclette e ciclomotori di cilindrata fino a 50 c.c. riposti nelle Dipendenze anche se in corpi separati	10% della Somma assicurata per il Contenuto		

CONDIZIONI FACOLTATIVE (solo se espressamente richiamate in Polizza)		
B - Eventi atmosferici per pannelli solari e fotovoltaici	per Sinistro e anno assicurativo: - 30.000,00 se a Valore Intero; - 20.000,00 se a Primo Rischio Assoluto	Scoperto 10% con il minimo di 500,00

I valori sono espressi in euro.

8.2 SEZIONE FURTO

Il pagamento di ogni Sinistro prevede l'applicazione la Franchigia indicata in Polizza, che resta a carico dell'Assicurato, salvo i casi indicati nella seguente Tabella per i quali sia prevista esplicitamente l'assenza di Franchigie/Scoperti.
Se le singole garanzie prevedono specifiche Franchigie, queste prevalgono sulla Franchigia citata solo se superiori.
Se opera insieme a uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto dello Scoperto solo se superiore a quanto già previsto dalla singola garanzia.

GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE / SCOPERTI
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE		
Art. 3.2 Oggetto dell'Assicurazione		
Furto commesso da collaboratori Familiari	10% somma assicurata con il massimo di 2.500,00	Non Previsti
Furto e Rapina di oggetti personali nei locali di villeggiatura – escluso denaro	10% della somma assicurata per la Dimora abituale con il massimo di 1.500,00 euro, o, se non assicurata la Dimora abituale, per la Dimora saltuaria (se sono assicurate più Dimore saltuarie, il Limite di Indennizzo è riferito a quella con la somma assicurata maggiore).	Non Previsti
Furto e Rapina del Contenuto presso terzi per pulizia e manutenzione	10% della somma assicurata per la Dimora abituale con il massimo di 1.500,00 euro, o, se non assicurata la Dimora abituale, per la Dimora saltuaria (se sono assicurate più Dimore saltuarie, il Limite di Indennizzo è riferito a quella con la somma assicurata maggiore).	Non Previsti

Guasti causati dai ladri	3.000,00	Non Previsti
Scippo e Rapina	10% della somma assicurata per la Dimora abituale con il limite di 800,00 per il denaro o, se la Dimora abituale non è assicurata della somma assicurata per la Dimora saltuaria (se sono assicurate più Dimore saltuarie, il Limite di Indennizzo è riferito a quella con la somma assicurata maggiore).	10% del Danno indennizzabile, con il minimo di 100,00 per i danni avvenuti nei Paesi Europei, fuori da Territorio italiano
Art. 3.3 Limiti di Indennizzo		
pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria	15.000,00 per singolo oggetto	
gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, libretti e titoli di credito ovunque riposti	40% della somma assicurata con il massimo di 15.000,00	
denaro	10% della somma assicurata con il massimo di 2.000,00	
per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi anche sportivi e dotazioni comuni, biciclette, ciclomotori di cilindrata fino a 50 c.c. riposti nelle Dipendenze anche se in corpi separati	10% della somma assicurata con il massimo di 1.500,00	
Art. 3.4 Aumento dell'Indennizzo		
Rifacimento documenti di famiglia e spese per il potenziamento dei mezzi di chiusura danneggiati	Importo aggiuntivo del 10% dell'Indennizzo liquidabile con il massimo di 800,00	Non Previsti
Art. 3.5 Mezzi di chiusura (come dichiarati in Polizza)		
3.5.1 Generici		Scoperto 20% (in caso di mezzi di protezione e chiusura non conformi)
3.5.2 Potenziati		Scoperto 25% (in caso di mezzi di protezione e chiusura non conformi)
Art. 3.6 Impianto di allarme (se indicati in Polizza)		
3.6.1 Generico		Scoperto 20% (in caso di impianto inefficiente)

3.6.2 Installato da professionista certificato		Scoperto 25% (in caso di impianto inefficiente)
Art. 3.9 Scoperto per la Dimora saltuaria		
		Scoperto 20%
CONDIZIONI FACOLTATIVE (solo se espressamente richiamate in Polizza)		
E – Riduzione dei limi di Indennizzo:		
pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria	8.000,00 per singolo oggetto	
gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, libretti e titoli di credito ovunque riposti	20% della somma assicurata con il massimo di 8.000,00	
denaro	5% della somma assicurata con il massimo di 700,00	
per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi anche sportivi e dotazioni comuni, biciclette, ciclomotori di cilindrata fino a 50 c.c. riposti nelle Dipendenze anche se in corpi separati	5% della somma assicurata con il massimo di 700,00 euro per singolo oggetto	

I valori sono espressi in euro.

8.3 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - DANNI AD ALTRI

Solo per i danni a Cose, il pagamento di ogni Sinistro prevede l'applicazione della Franchigia indicata in Polizza, che resta a carico dell'Assicurato.
Se le singole garanzie prevedono specifiche Franchigie, queste prevalgono sulla Franchigia citata solo se superiori.
Se opera insieme a uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto dello Scoperto solo se superiore a quanto già previsto dalla singola garanzia.
Se sono acquistate entrambe le garanzie della Sezione, il massimale indicato in Polizza per entrambe le garanzie deve intendersi unico e rappresenta il massimo esborso di Allianz Viva per uno o più Sinistri che colpiscano una o più delle garanzie acquistate nel corso della medesima annualità assicurativa

GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE / SCOPERTI
Art. 4.1 DANNI AD ALTRI – VITA PRIVATA		
CONDIZIONI FACOLTATIVE (solo se espressamente richiamate in Polizza)		
Z – Estensione mobilità elettrica	Massimale specifico indicato in Polizza, fermo il Massimale unico di sezione	150,00

Art. 4.2 DANNI AD ALTRI – GESTIONE CASA		
Art. 4.2.1 Oggetto dell'Assicurazione		
Danni causati a Cose di terzi a seguito di Incendio delle Cose dell'Assicurato	500.000,00 per Sinistro e per anno	Non Previsti
Danni da inquinamento accidentale a seguito di rottura di impianti	30.000,00 per Sinistro e per anno	10% del Danno indennizzabile con il minimo di 2.000,00
CONDIZIONI FACOLTATIVE (solo se espressamente richiamate in Polizza)		
K – Limitazione ricorso terzi da Incendio	50.000,00 per Sinistro e per anno	
N – Estensione gestione Bed&Breakfast		100,00
U – estensione gestione Airbnb e simili		100,00

9. GLOSSARIO

Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

ABITAZIONE LOCATA A TERZI
Abitazione di proprietà del Contraente data in locazione, uso o comodato a terzi.

AEROMOBILE GIOCATTOLO
Aeromobile senza pilota, progettato o destinato ad essere usato a fini di gioco da parte di bambini di età inferiore a 14 anni e rispondente alle caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in merito alla sicurezza dei giocattoli e non soggetto ad Assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per legge.

AFFITTA CAMERE
Attività svolta a conduzione Familiare non imprenditoriale, in maniera non continuativa, in strutture ricettive composte da camere che si trovano in più appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. L'attività deve essere svolta al numero civico di residenza anagrafica del Contraente, comprese le Pertinenze.

AIRBNB
Attività svolta tra privati tramite apposito portale online, esercitata in maniera non continuativa e non organizzata in forma imprenditoriale, senza fornire servizi accessori o complementari di alcun tipo, in una struttura abitativa di proprietà del Contraente, attraverso formule locative brevi di massimo 30 giorni consecutivi, con espressa finalità turistica.

ARBITRATO
Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

ASSICURATO
Soggetto, residente nel Territorio della Repubblica Italiana, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

ASSICURAZIONE
Contratto di Assicurazione.

ALLIANZ VIVA
Allianz Viva S.p.A.

BED & BREAKFAST
L'attività svolta a conduzione Familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in un numero limitato di camere e posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia. L'attività deve essere svolta al numero civico di residenza anagrafica del Contraente, ivi comprese le Pertinenze.

BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA
Velocipede a due ruote dotato di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

CASSAFORTE MURATA
Cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello di apertura a filo della parete.

CASSAFORTE NON MURATA O ARMADIO CORAZZATO
Mobile con pareti e battenti costituenti difesa atta a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici; le casseforti e gli armadi corazzati di peso inferiore ai 200 kg debbono essere ancorati rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.

CENTRALE OPERATIVA
La struttura organizzativa di AWP P&C S.A., in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24, tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI
Testo che raccoglie i principi e le regole dell'ordinamento assicurativo (D.Lgs 209/2005)

CONTENUTO
Il complesso di beni mobili riposti nell'abitazione assicurata, nelle eventuali Dipendenze, cantine, box, anche in corpi separati, purché siti nella stessa ubicazione indicata in Polizza, distinto nelle seguenti voci:
- **arredamento**: mobilio e arredamento in genere dell'abitazione e tutto quanto

serve per uso domestico e personale dell'Assicurato e dei suoi Familiari conviventi, dei collaboratori domestici e degli ospiti. Sono compresi: impianti di prevenzione e di allarme, impianti di illuminazione, impianti di gas, acqua e telefono, anche se di proprietà di terzi, altri impianti non considerati Immobili per natura e non rientranti nella definizione di "Fabbricato", migliorie apportate dal proprietario del Fabbricato o dal locatario, tappezzerie, tinteggiature, moquette, parquet, rivestimenti in genere, controsoffittature, tende frangisole esterne, arredamento e dotazioni d'ufficio o dello studio medico o dentistico dell'Assicurato posto nei locali intercomunicanti con l'abitazione.
Sono compresi anche biciclette e ciclomotori.
Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e loro parti e le Cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato o da terzi nei locali che costituiscono l'abitazione;

- **oggetti d'arte**: quadri, tappeti, arazzi, sculture, statue, oggetti e mobili d'antiquariato, raccolte e collezioni d'antichità o numismatiche o filateliche, oggetti di particolare pregio e valore artistico;
- **denaro, valori e preziosi**: denaro, carte valori, libretti e titoli di credito in genere, valori bollati, gioielli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, oggetti d'oro o platino o montati su questi metalli.

CONTRAENTE
Soggetto che stipula il Contratto nell'interesse proprio o di altre persone.

CONTRAVVENZIONE
È un Reato (vedi alla voce Reati). Le Contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

COSE
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

DANNI DIRETTI
Danni materiali che le Cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'Assicurazione.

DANNO EXTRACONTRATTUALE
Danno ingiusto che deriva da un Fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a Cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone. Esempi: il danno subito nel corso di un incidente stradale; il danno subito alla propria abitazione; il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

DANNO INDENNIZZABILE
Importo del danno calcolato (ai fini del valore a nuovo e della preesistenza, se e in quanto applicabili), sulla base delle condizioni tutte di Polizza, prima dell'applicazione di eventuali Franchigie, Scoperti e/o Limiti di Indennizzo che sono poi conteggiati per determinare l'Indennizzo dovuto da Allianz Viva.

DELITTO
È un Reato (vedi alla voce Reato) più grave della Contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
- Delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;
- Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- Delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un Delitto.

È punito con la multa o con la reclusione.

DIMORA ABITUALE
Abitazione che si trova nel Territorio della Repubblica Italiana, corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato (o del Locatario quando l'Abitazione è locata a terzi) e dei suoi Familiari conviventi, oppure l'abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.

DIMORA SALTUARIA
Abitazione che si trova nel Territorio della Repubblica Italiana, dove l'Assicurato (o il Locatario quando l'Abitazione è locata a terzi) non Dimora abitualmente, della quale dispone in qualsiasi momento.

DIPENDENZE E PERTINENZE
Locali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cantine, soffitte, box, posti anche in corpi separati, purché siti nella stessa ubicazione del Fabbricato assicurato, rispetto al quale hanno prevalente funzione di servizio.

DIRITTO CIVILE
È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al Diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

DISABITAZIONE
Assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato, dei suoi Familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza di persone limitata alle sole ore diurne è considerata Disabitazione. La Disabitazione si intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a 2 giorni con almeno un pernottamento.

ESPLOSIONE
Deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.

FABBRICATO
Complesso dei locali, che occupano un intero Immobile o parte di esso, adibiti a civile abitazione, ufficio o studio professionale, privato e intercomunicante, dell'Assicurato. Sono compresi:
- le Dipendenze, anche se in corpo separato, purché site nella stessa ubicazione;
- purché installati stabilmente: Fissi, Infissi, opere di fondazione od interrate; piscine, campi e attrezzature sportive; impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, impianti elettrici, ascensori, montacarichi, altri impianti considerati Immobili per natura o per destinazione, escluso quanto indicato sotto la definizione di "Contenuto"; le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione (inclusi moquette, parquet, parati, tinteggiature, controsoffittature, ecc), pannelli solari o fotovoltaici, affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico; recinzioni in muratura inclusi cancellate e cancelli.

Se si assicura la porzione di un Immobile, è compresa la rispettiva quota di proprietà comune.

FAMILIARI
Le persone risultanti dallo stato di famiglia dell'Assicurato e il convivente more uxorio (cioè come una coppia di fatto, anche se non sposata), purché residente nella stessa abitazione.

FATTO ILLECITO
Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

FISSI E INFISSI
Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, e quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

FRANCHIGIA
Importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che può prevedere un importo massimo e/o minimo, che viene dedotto dal Danno Indennizzabile e che è a carico dell'Assicurato.

FURTO
L'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

HOVERBOARD
Dispositivo autobilanciato, certificato CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CE, con velocità massima di 20 km/h corrispondente alle caratteristiche costruttive specificate nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 giugno 2019 (G.U. Serie Generale n. 162 del 12.07.2019) e successive modifiche e integrazioni.

IMMOBILE
Qualsiasi Fabbricato o locale.

IMPLOSIONE
Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

INCENDIO
Combustione, con fiamma, di Cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO
Somma dovuta da Allianz Viva in caso di Sinistro.

INTERMEDIARIO
Persona fisica o giuridica iscritta nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi, che presenta o propone i prodotti assicurativi e presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.

LASTRE
Lastre piane e curve di cristallo, mezzo cristallo, vetro o policarbonato comprese le relative intelaiature, specchi posti all'interno dei locali assicurati, iscrizioni e decorazioni installate su porte o finestre.

LIMITE DI INDENNIZZO
Importo che rappresenta il massimo esborso di Allianz Viva, entro la somma assicurativa, in relazione a specifiche situazioni espressamente menzionate in Polizza.

MANTO DI COPERTURA DEL TETTO
Complesso degli elementi del Tetto (destinati alla protezione dagli agenti atmosferici) escluse le strutture portanti, e coibentazioni, i soffitti e i rivestimenti interni.

MATERIALE INCOMBUSTIBILE
Si considerano Materiali incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° non danno luogo a manifestazioni di fiamme né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

MONOPATTINO ELETTRICO
Dispositivo non autobilanciato, certificato CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CE, dotato di motore elettrico avente potenza nominale massima di 500W e di segnalatore acustico, con velocita massima di 25 km/h corrispondente alle caratteristiche costruttive specificate nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 giugno 2019 (G.U. Serie Generale n.162 del 12.07.2019) e successiva Legge n. 28 del 08.02.2020 e successive modifiche e integrazioni.

MONOWHEEL
Dispositivo autobilanciato, certificato CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CE, con velocità massima di 20 km/h corrispondente alle caratteristiche costruttive specificate nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 giugno 2019 (G.U. Serie Generale n.162 del 12.07.2019), e successive modifiche e integrazioni.

PERIODO DI ASSICURAZIONE
Si intende stabilito nella durata di un anno; se l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, coincide con la durata del Contratto.

POLIZZA O CONTRATTO
Documento che prova l'Assicurazione.

PREMIO
Somma dovuta dal Contraente ad Allianz Viva.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di Assicurazione in base alla quale l'Indennizzo avviene, fino a raggiungere la somma assicurata per Sinistro e per anno assicurativo, senza applicare la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

PROCEDIMENTO PENALE
Successione di atti che inizia con la contestazione della presunta violazione di norme penali, generalmente notificata alla persona con Informazione di Garanzia, e che termina con la pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del giudice.

RAPINA
Sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona stessa o ad altre persone o condotta di chi si faccia consegnare una somma di denaro o altre utilità, lasciando intendere di essere armato, anche senza esserlo e minacciando la vittima.

REATO
Violazione della legge penale. I Reati si distinguono in Contravvenzioni e Delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

RISARCIMENTO
Somma che Allianz Viva paga al terzo danneggiato in caso di Sinistro.

RISCHIO
Probabilità che si verifichi il Sinistro o l'entità dei danni che possono derivarne.

SABOTAGGIO
Qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati solo per impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

SANZIONE AMMINISTRATIVA
Misura che colpisce un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.

SCIPPO
Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

SCOPERTO
Percentuale del Danno Indennizzabile ai termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuti ad Esplosione; gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.

SEGWAY
Dispositivo autobilanciato, certificato CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CE, con velocità massima di 20 km/h corrispondente alle caratteristiche costruttive specificate nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 giugno 2019 (G.U. Serie Generale n.162 del 12.07.2019), e successive modifiche e integrazioni.

SERRAMENTO
Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

SPESE PERITALI
Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

STRUTTURE PORTANTI VERTICALI
Muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni destinati a supportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del Fabbricato e i carichi dovuti al Contenuto.

TERRITORIO ITALIANO
Territorio della Repubblica italiana.

TERRORISMO
Qualunque atto, incluso l'uso della forza o della violenza o minaccia, perpetrato da parte di qualunque persona o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

TETTO – COPERTURA – SOLAI
- **Tetto**: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene)
- **Copertura**: il complesso degli elementi del Tetto escluse strutture portanti, coibentazioni soffittature e rivestimenti.
- **Solaio**: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature.

TRANSAZIONE
Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

VALORE A NUOVO O DI RIMPIAZZO
Per il Valore a nuovo o di rimpiazzo si intende:
- per il Fabbricato o il Rischio locativo il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive;
- per il Contenuto, il costo di riparazione o, se non è economicamente conveniente, il costo di rimpiazzo del medesimo con Cose nuove uguali o, in mancanza, con Cose equivalenti per uso, qualità e caratteristiche.

VALORE INTERO
Forma assicurativa che comporta, in caso di danno, l'applicazione della proporzionale a carico dell'Assicurato, come previsto dall'art. 1907 Codice Civile, se dalle stime risulta che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle Cose al momento del Sinistro eccede le somme assicurate.

VELOCIPEDI
Veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo.

VERTENZA CONTRATTUALE
Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o Contratti.

VETRO ANTISFONDAMENTO
Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere ino spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Tipo di giurisdizione che tende a costituire, modificare o estinguere uno stato personale o Familiare, per la cui conclusione è necessario l'intervento dell'Autorità giudiziaria.

Allianz Viva S.p.A.
Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano
www.allianzviva.it
Pec: allianzviva@legalmail.it

Sede legale e sede sociale in Italia Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano.
Pec: allianzviva@legalmail.it
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 09197520159, Società appartenente al Gruppo IVA Allianz con Partita IVA 01333250320, R.E.A. di Milano 1277308, Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.), Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Allianz S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091, Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz iscritto all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018

Mod. 13073 - GMG – ed. 09/2022